

Energia elettrica

Procedure di connessione e di accettazione del preventivo

Connessione e preventivo

Decisioni relative a reclami ex art. 14, comma 2, lett. *f-ter*, D.Lgs. 387/2003

- **Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 2 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 270589937**

Deliberazione 20 dicembre 2022, [692/2022/E/eel](#)

- **Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 7 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 290490682**

Deliberazione 20 dicembre 2022, [693/2022/E/eel](#)

Energia elettrica – distribuzione – fonti rinnovabili – connessione alla rete – richiesta di modifica del preventivo – imposizione derivante da iter autorizzativo ex art. 7, comma 8, primo periodo, del TICA in caso di richiesta di integrazioni dell’Autorità competente per la VIA a norma dell’articolo 27 bis, comma 5 del D.lgs 152/06 – sussiste - condotta difensiva del gestore - rilevanza dei principi generali di correttezza e buona fede e del principio c.d. di non contraddizione – ritardo nell’emissione del preventivo dipendente da causa imputabile al gestore – sussiste – indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 14 del TICA – spetta

L’articolo 7, comma 8, primo periodo, del TICA prevede che il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a titolo gratuito a seguito di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo, ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale) ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente, opportunamente documentate.

Nelle due fattispecie, riferite entrambe ad un progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico, l’Autorità competente per la VIA ha inviato al produttore una formale “*Richiesta di integrazioni a norma dell’articolo 27 bis, comma 5 del D.lgs 152/06*”, con cui è stato segnalato al reclamante di ottemperare a quanto indicato nel verbale del Tavolo tecnico di confronto - ossia di “*proporre soluzioni alternative che prevedano l’interramento del cavidotto*” - entro il termine di trenta giorni; non trattandosi, quindi, di un mero invito o parere tecnico, la richiesta di modifica del preventivo non può essere considerata, come fatto dal gestore, il frutto di una libera determinazione del richiedente ai sensi dell’art. 7, comma 8, secondo periodo, del TICA, bensì deve essere ritenuta imposta in sede di iter autorizzativo ex art. 7, comma 8, primo periodo del TICA.

Infatti, se il produttore ottempera alla richiesta integrativa ricevuta dall’Autorità competente per la VIA (*id est* presentare una soluzione di connessione con il cavidotto interrato) nel termine dalla stessa indicato, il procedimento passa alla fase successiva della indizione della conferenza di servizi; diversamente, il procedimento deve essere *sic et simpliciter* archiviato: *tertium non datur*. E l’impossibilità di conseguire il titolo autorizzativo determina necessariamente la decadenza della pratica di connessione ai sensi dell’art. 9, comma 11, del TICA.

La posizione del gestore risulta contraria al comportamento assunto in un precedente procedimento di trattazione di un reclamo, in cui aveva preso atto che “*il parere reso dalla Regione nel verbale (...) possa essere assimilabile ad una prescrizione autorizzativa*”; infatti “*l’asserita differenza di fattispecie è smentita per tabulas dal fatto che – anche nel presente reclamo - viene in considerazione un verbale di Tavolo tecnico identico (...) quindi l’identica tipologia di atti ricorre in entrambe le fattispecie*”. Pertanto, il gestore ha tenuto una condotta difensiva non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo venire contra factum proprium*).

Conseguentemente, il tempo successivo alla scadenza del termine di emissione (*id est* 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di modifica) fino alla data effettiva di emissione si configura come ritardo dipendente da causa imputabile al gestore, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA.

- **Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 4 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 275375047**

Deliberazione 2 agosto 2022, [378/2022/E/eel](#)

Energia elettrica – distribuzione – fonti rinnovabili – connessione alla rete – violazione del termine di 90 giorni lavorativi di cui all'articolo 9, comma 3, del TICA in caso di avvio dell'iter autorizzativo senza previa validazione del progetto di rete da parte del gestore – sussiste – rilevanza dei giorni impiegati dal richiedente ai fini della previsione di garanzia, contenuta nell'articolo 9, comma 3, del TICA, “al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto” – non ricorre – carattere tassativo delle cause di sospensione dei termini espressamente indicate nel TICA – ricorre – voltura – efficacia sospensiva del termine di cui all'articolo 9, comma 3 del TICA – non prevista

L'articolo 9, comma 3, del TICA prevede che, per le connessioni in media tensione, entro 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al medesimo gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

La previsione di garanzia, presente nel citato articolo 9, comma 3, del TICA, “*al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente*”, specifica che “*i giorni che il gestore impiega a validare il progetto da quando lo riceve – così come anche i giorni che il gestore impiega per chiedere eventuali integrazioni necessarie per la validazione – non si contano ai fini del compimento del termine dei suddetti 90 giorni: per cui l'originaria scadenza degli stessi (calcolata ab initio dalla accettazione del preventivo) si allunga di un numero di giorni lavorativi pari, appunto, a quelli impiegati dal gestore per chiedere eventuali integrazioni per (o per direttamente) validare il progetto*”. Non rientrano, invece, in tale previsione i giorni che il richiedente impiega per inviare la prima volta il progetto e le eventuali integrazioni.

Né risulta fondata l'asserzione del reclamante secondo cui il termine di 90 giorni lavorativi subirebbe una sospensione per il tempo necessario ad effettuare una voltura della pratica di connessione, in quanto le cause di sospensione dei termini sono tassativamente quelle previste dalle disposizioni del TICA, in osservanza alla esigenza di prevedere la “*fissazione ex ante di regole chiare e certe circa l'effettiva latitudine dei correlati obblighi, garantendo in tal guisa, ed in definitiva, la certezza e la prevedibilità del quadro normativo*” (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 30 maggio 2022, n. 1262).

È, inoltre, irrilevante che il reclamante abbia presentato entro il suddetto termine l'istanza di avvio dell'iter autorizzativo al competente ente, in quanto l'art. 9, comma 3, del TICA prescrive espressamente che entro tale termine sia presentata una istanza corredata anche del progetto validato, affinché non si incorra nella decadenza del preventivo. Quindi, direttamente dal chiaro e univoco tenore letterale della suddetta disposizione (*in claris non fit interpretatio*) emerge che – tra la documentazione richiesta – vi è anche il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore. Infatti, la validazione del progetto dell'impianto di rete da parte del gestore “*rappresenta un requisito fondamentale, in quanto riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo asset*”, in coerenza al principio ormai consolidato espresso nelle decisioni giustiziali assunte con le deliberazioni 27 ottobre 2020, 403/2020/E/eel, 25 giugno 2015, 298/2015/E/eel e 12 febbraio 2019, 42/2019/E/eel.

- **Decisione del reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0737501**

Deliberazione 27 luglio 2022, [351/2022/E/eel](#)

Energia elettrica – distribuzione - fonti rinnovabili – connessione alla rete – determinazione del corrispettivo per la connessione ex art. 26, comma 2, del TICA nel caso di un lotto di impianti con una potenza in immissione complessivamente richiesta maggiore di 6.000 kW – applicazione del parametro soglia di cui alla Tabella 1 del TICA esclusivamente nel caso di connessioni in alta e altissima tensione che comportino la realizzazione di linee elettriche in alta e altissima tensione – calcolo della tempistica per la realizzazione della connessione – corretta applicazione, da parte del gestore, dell’articolo 10, comma 1, del TICA

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del TICA, per determinare il corrispettivo per la connessione, nel caso di un lotto di impianti con una potenza in immissione complessivamente richiesta maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche, previste nella Parte IV del TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione. Ciò significa che il parametro-soglia, previsto dall’articolo 26, comma 2, del TICA e indicato nella Tabella 1 del TICA medesimo, trova applicazione esclusivamente nel caso di connessioni in alta e altissima tensione che comportino la realizzazione di linee elettriche in alta e altissima tensione, come risulta dalla citata Tabella 1; condizione che non si verifica nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) del preventivo in questione, in quanto non comporta la realizzazione di linee in alta o altissima tensione. Pertanto, l’eventuale applicazione del parametro-soglia ne comporterebbe una moltiplicazione per un valore pari a zero, con conseguente sconto pari a zero in merito alla relativa parte del corrispettivo per la connessione di competenza del produttore.

Inoltre, come previsto dalla definizione di lotto di impianti di produzione (articolo 1, comma 1, lettera x, del TICA) e come indicato dal gestore nel preventivo in questione, il servizio di connessione per gli impianti di produzione ricompresi nel lotto in esame è erogato in media tensione.

Poiché la STMG del preventivo prevedeva la realizzazione di due elettrodotti in media tensione per una percorrenza di circa 20,95 km complessivi, il gestore ha correttamente applicato, nel calcolo della tempistica per la realizzazione della connessione, l’articolo 10, comma 1, del TICA, nel caso di connessioni alle reti in bassa e media tensione, che comporta, nella fattispecie, che ai 90 giorni lavorativi previsti nel caso di lavori complessi si possano aggiungere 15 giorni lavorativi per 19,95 km (numero di km di linee in media tensione eccedenti il primo km), per un totale di 389 giorni lavorativi.

- **Decisione del reclamo presentato da Ingegneria Dinamika S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0738179**

Deliberazione 12 luglio 2022, [309/2022/E/eel](#)

Energia elettrica – distribuzione – fonti rinnovabili – connessione alla rete – tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione ex articolo 7, comma 1, lettera c), del TICA – obbligo di corrispondere l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 1, del TICA – non sussiste in caso di rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 35 del TICA per l’attivazione del coordinamento tra gestori di rete – omessa comunicazione del secondo gestore al primo gestore degli interventi di adeguamento/sviluppo da eseguire sulla propria rete entro i 60 giorni lavorativi previsti dal paragrafo 2 della “Procedura di coordinamento tra gestori di rete ai sensi degli articoli 34 e 35 dell’Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 (TICA)” – erogazione dell’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 1, del TICA, da parte del secondo gestore, a valle delle opportune verifiche del caso e qualora non vi abbia già provveduto

L’articolo 7, comma 1, lettera c), del TICA prevede che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione, per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW, è pari a sessanta giorni lavorativi. Qualora la connessione debba essere effettuata ad una rete diversa da quella gestita dal gestore dell’infrastruttura a cui è presentata la richiesta di connessione, il suddetto termine va considerato al netto

delle tempistiche necessarie al coordinamento tra gestori di rete, attivato ex art. 35 del TICA.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera II), del TICA, i 60 giorni di tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA (*dies a quo*, nella fattispecie, dato rilevato), e terminano alla data di messa a disposizione del preventivo per la connessione (*dies ad quem*, nella fattispecie, dato non rilevabile in quanto il processo – a seguito dell'attivazione del coordinamento tra gestori - non si è concluso e la pratica è stata successivamente annullata su richiesta del produttore).

Al riguardo, è emerso che il primo gestore ha rispettato le tempistiche previste dall'articolo 35 del TICA per l'attivazione di tale coordinamento tra gestori di rete, in quanto ha chiesto al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione e ne ha dato comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. Pertanto, non risulta imputabile al primo gestore alcun ritardo nell'emissione del preventivo di connessione e, di conseguenza, non è tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, richiamato dall'articolo 35, comma 2, lettera c), del medesimo TICA.

Secondo quanto disposto al paragrafo 2 della "Procedura di coordinamento tra gestori di rete ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 (TICA)", il secondo gestore "*entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del primo gestore (al netto degli eventuali tempi necessari per l'integrazione delle informazioni), è tenuto a comunicare al primo gestore gli interventi di adeguamento/sviluppo da eseguire sulla propria rete*". Nella fattispecie è emerso che il secondo gestore non ha rispettato i 60 giorni lavorativi previsti dal suddetto paragrafo 2 della Procedura di coordinamento, risultando inesitati anche i due solleciti del primo gestore a rispondere alla richiesta di attivazione del coordinamento tra gestori. Di conseguenza, nella fattispecie, dopo aver effettuato le opportune verifiche del caso e qualora non vi abbia già provveduto, il secondo gestore è tenuto ad erogare l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA come previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera c), del medesimo TICA.

● **Decisione del reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità n. 285375993**

Deliberazione 2 novembre 2021 [467/2021/E/eeI](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 9, comma 1 decreto legislativo 79/99 - obbligo connessione alla rete senza compromissione continuità del servizio e nel rispetto delle regole tecniche - necessità di progettare e realizzare reti elettriche agevolmente e celermente accessibili per tutte le casistiche di interventi tecnici - ricorre - potere del gestore di definire STMG che tengano conto (tra l'altro) della possibilità di accesso alla rete elettrica esistente - sussiste - obbligo per il gestore di localizzare il punto di connessione sulla base delle richieste del richiedente - non previsto dal TICA - localizzazione dei punti di connessione al confine di proprietà dei siti dei realizzandi impianti e in prossimità dell'unica strada attualmente confinante con detti siti, idonea ad assicurare al gestore l'accesso agevole - legittima.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, l'impresa distributrice ha l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche.

Il rispetto di tali obblighi si sostanzia anche nel progettare e realizzare reti elettriche che siano agevolmente e celermente accessibili per tutte le casistiche di interventi tecnici, tra cui la possibilità di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi compresi gli interventi che hanno carattere di urgenza, sia in termini di sicurezza che in termini temporali) che ne prevengano l'obsolescenza e garantiscano la sicurezza, cui si aggiungono quelli previsti dalle generali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Ciò stante, la definizione specifica e dettagliata della STMG - ivi compresa la localizzazione dei punti di connessione - è rimessa all'impresa distributrice, che deve tenere conto (tra l'altro) delle condizioni al contorno, ivi compresa la localizzazione della rete elettrica esistente, la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica e le possibilità di accesso in ogni condizione alla rete elettrica gestita dalla medesima impresa

distributrice (in particolare, la possibilità di accesso alla rete elettrica esistente, all'impianto di rete per la connessione e al punto di connessione, ivi compresi i punti ove è prevista l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica).

In tale ottica, ai sensi dell'articolo 8 del TICA, il punto di connessione, definito dall'impresa distributrice, può essere localizzato: (i) al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione; (ii) all'interno del confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione; (iii) all'esterno del confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione nel caso in cui ci sia un accordo tra richiedente e impresa distributrice.

Non discende, invece, dalle disposizioni del TICA alcun obbligo per il gestore di localizzare il punto di connessione sulla base delle richieste del richiedente, fermo restando la facoltà dell'impresa distributrice, nel rispetto della regolazione, di tenere in considerazione quanto indicato dal richiedente la connessione.

E' legittimo che il gestore, nel definire la STMG, abbia previsto la localizzazione dei due punti di connessione al confine di proprietà dei siti dove saranno realizzati gli impianti fotovoltaici in oggetto e in prossimità dell'unica strada attualmente confinante con detti siti, trattandosi di scelta tecnica coerente con le disposizioni del TICA e idonea ad assicurare al medesimo gestore l'accesso agevole e potenzialmente in sicurezza all'impianto di rete per la connessione e ai due potenziali punti di connessione per i realizzandi impianti.

Conformi: delibere [200/2016/E/eel](#); [199/2016/E/eel](#); [602/2015/E/eel](#); [153/2016/E/eel](#); [123/2016/E/eel](#).

- **Decisione del reclamo presentato da Sissa 1 S.r.l. (per conto della provincia di Parma) nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione t103919**

Deliberazione 26 ottobre 2021 [444/2021/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - preventivo di connessione - applicazione del corrispettivo per la connessione come definito all'articolo 10 o 11 del TICA risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dalle deliberazioni 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08, 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 e 21 settembre 2009, ARG/elt 130/09 per richieste di connessione inviate entro il 31 dicembre 2010 - ricorre.

Ai sensi del l'articolo 6, comma 3 del TICA risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dalle deliberazioni 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08, 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 e 21 settembre 2009, ARG/elt 130/09 (di seguito per brevità TICA 2009-2010), il preventivo per la connessione deve recare il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 10 o 11 del TICA stesso.

L'articolo 15, comma 4 del TICA - risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dalle deliberazioni 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08, 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 e 21 settembre 2009, ARG/elt 130/09 (di seguito per brevità TICA 2009/2010) - prevede che - nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzare in proprio la connessione, ai sensi del comma 15.1 del TICA 2009/2010 - l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 del TICA 2009/2010 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10 del TICA 2009/2010. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero. Inoltre, il punto 7 della deliberazione ARG/elt 125/10 prevede che alle richieste di connessione - inviate al gestore di rete entro il 31 dicembre 2010 - si applica il TICA nella versione 2009/2010 e non, quindi, quella derivante dalle modifiche apportate al TICA 2009/2010 dalla medesima delibera 125/10 (anche in tema di determinazione del corrispettivo in questione). Pertanto, qualora (come nel caso in esame) risulti *per tabulas* che la quantificazione dei citati costi - all'interno di un preventivo emesso in data 31 agosto 2010 - è avvenuta in conformità al TICA 2009/2010 - in linea con il citato punto 7 della deliberazione ARG/elt 125/10 - nessuna censura può muoversi alla condotta del gestore, alla luce del richiamato quadro regolatorio ed al principio generale del *tempus regit actum* (per cui ciascun atto o fatto giuridico soggiace alla disciplina *ratione temporis* applicabile (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, 6 settembre 2017, n. 1796),

tenuto, altresì, conto che l'applicazione del TICA, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10, al preventivo in questione è risultata - in base all'evidenze istruttorie - meramente asserita dal reclamante.

● **Decisione del reclamo presentato da PV-Invest Italia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 230378104**

Deliberazione 18 ottobre 2021 [430/2021/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - accettazione del preventivo - articolo 4, comma 1 del TICA - utilizzo del portale informatico per lo scambio di tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione per imprese distributrici con più di 100.000 clienti - previsto - articolo 7, comma 6 del TICA - obbligo del richiedente che intenda accettare il preventivo di inviare tempestivamente al gestore comunicazione di accettazione corredata dalla documentazione e dalle informazioni previste dal TICA - ricorre - obbligo del richiedente di osservare tutte le modalità di accettazione del preventivo previste dalla "Guida Portale Produttori" per il completamento dell'accettazione.

L'articolo 1, comma 1 lett. e), i) e k) e l'articolo 4, comma 1 del TICA prevedono, rispettivamente, che la data di accettazione del preventivo per la connessione è "*...la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione...*", la data di invio/ricevimento delle comunicazioni trasmesse tramite portale informatico è "*...la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento...*" e che l'impresa distributtrice predisponga "*...un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione...utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione...*".

Da tali disposizioni emerge che il TICA prescrive all'impresa distributtrice di predisporre un portale informatico, ma non definisce nel dettaglio tutte le diverse fasi e/o operazioni che devono essere svolte - dall'impresa distributtrice e dai soggetti richiedenti le connessioni - nel portale stesso ai fini della gestione dell'iter di connessione, demandandone, quindi, la definizione all'impresa distributtrice che predisponde e gestisce il medesimo portale informatico, ferme restando, ovviamente, le citate previsioni del TICA.

In base alle suddette previsioni, l'accettazione comunicata attraverso il portale si perfeziona alla data di inserimento in esso del relativo documento (comprovata da apposita ricevuta rilasciata dal portale stesso all'atto dell'inserimento), secondo le modalità pubblicizzate dal gestore.

Il gestore ha definito nella Guida Portale Produttori (pubblicata nel proprio sito internet aziendale e quindi, disponibile alla conoscenza degli operatori) il dettaglio di tutte le diverse fasi e/o operazioni che devono essere svolte per la gestione dell'iter di connessione - tra cui l'accettazione del preventivo - prevedendo per quest'ultima che "*...sarà possibile inoltrare i documenti necessari attraverso il pulsante "Inoltra al Distribuzione"...*Dopo aver cliccato sul pulsante "Inoltra al Distribuzione" il richiedente riceverà...una e-mail di cortesia con la quale sarà confermato l'inoltro della documentazione...".

Qualora successivamente all'inoltro della comunicazione di accettazione il Portale - al posto dell'invio di una mail di conferma dell'inoltro della documentazione - apra una finestra di pop-up con cui il richiedente viene informato che non è prevista la trasmissione di alcuna comunicazione di conferma dell'inoltro - e che l'acquisizione da parte del Distributore della documentazione è rappresentata dallo stato "Inviato" - non può dirsi che lo stesso sia rimasto ignaro della mancata ricezione dei documenti da parte del gestore, laddove la comunicazione di accettazione sia rimasta, come nel caso in esame, nello stato di "caricata" e non passata allo stato di "inoltrata/inviata".

Ciò in ragione anche del fatto che è risultato pacifico tra le parti che il portale - per pratiche di connessione come quelle in questione - prevedeva, comunque, una comunicazione informatica (l'apertura della suddetta finestra di *pop up*) all'avvenuto inoltro, da parte del reclamante, dei documenti relativi alla accettazione del preventivo - quale conferma dell'avvenuto inoltro stesso - e dell'invio di tale tipo di riscontro informatico il reclamante era consapevole.

Legittimamente il gestore ha, quindi, annullato la pratica per mancata accettazione nel termine previsto, essendo comprovato che la stessa rimasta nello stato di "caricato" e non passata allo stato di "inoltrato", considerato, altresì, che il reclamante non ha prodotto allegazioni contrarie alle videate del Portale sullo stato

della pratica fornite dal gestore, né risultano rivolte allo stesso segnalazioni di malfunzionamento o anomalia del Portale al momento dell'asserito inoltro della accettazione.

- **Decisione del reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione 144084904**

Deliberazione 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell'Autorità - esiti attestanti la situazione di criticità alla base della saturazione - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell'Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle linee elettriche in media e/o bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nel raggio ambito spaziale rivendicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione (oltre a quella contenente il punto di connessione sulla rete esistente eventualmente indicato dal reclamante). Qualora dall'analisi della suddetta documentazione - anche dopo l'annullamento di pratiche non più valide ai sensi del TICA - sia comunque comprovata l'impossibilità di connettere l'impianto alla suddette linee elettriche per le criticità tecniche comportanti la saturazione della rete, risulta acclarata l'impossibilità di individuare soluzioni di connessioni più semplici e che, quindi, la soluzione di connessione elaborata nel preventivo fornito rappresentava la "soluzione tecnica minima di connessione" prescritta dal TICA.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.*

*** La massima sopra riportata vale anche per le analoghe decisioni assunte nel 2021 con le seguenti deliberazioni:**

20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 20 aprile 2021 [158/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#).

Conformi: [499/2020/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- **Decisione del reclamo presentato da Energica S.r.l. Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 240488919**

Deliberazione 16 febbraio 2021 [51/2021/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 6, comma 3 del TICA - obbligo del richiedente di fornire informazioni e documenti utili alla predisposizione del preventivo - informazioni incomplete o errate - richiesta di integrazione effettuata dal gestore prima del termine per l'accettazione - corretta - articoli 1, comma 1 lettera II) e 7, comma 1 del TICA - legittimità decorrenza termine emissione preventivo da richiesta completa - ricorre.

L'articolo 6, comma 3 del TICA prevede che, nella richiesta di connessione, il richiedente debba comunicare al gestore diverse informazioni e debba fornire a quest'ultimo diversi documenti utili alla predisposizione del preventivo per la connessione, mentre il successivo articolo 1, comma 1, lettera II) prevede che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni nel medesimo TICA e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Poiché la richiesta di connessione non conteneva le informazioni prescritte (nel caso una *Carta Tecnica Regionale che non conteneva i corretti riferimenti geografici dell'area prevista per la realizzazione dell'impianto*) - la cui mancanza non consentiva al gestore di individuare il corretto posizionamento dell'impianto da connettere alla rete - correttamente il gestore ha richiesto al reclamante alcune integrazioni alla domanda di connessione.

Non è censurabile sotto il profilo regolatorio che il gestore abbia richiesto al reclamante le integrazioni necessarie decorsi 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di connessione (e quindi a 15 giorni lavorativi dalla potenziale data di scadenza per la messa a disposizione del preventivo).

Ed invero, pur prevedendo l'articolo 7, comma 1 del TICA che "Qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente", la suddetta circostanza temporale - seppur valutabile certamente sotto il profilo dell'efficienza aziendale - non configura, di per sé, una violazione della regolazione, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 1, comma 1, lettera II) del TICA, per potenze in immissione richieste inferiori a 1.000 kW il gestore dispone di 45 giorni lavorativi per mettere a disposizione del richiedente il preventivo di connessione e tale termine decorre da quando il gestore riceve tutta la documentazione completa relativa alla richiesta di connessione.

Conforme: Deliberazione 24 novembre 2020 [496/2020/E/eel](#).

- **Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 140548670**

Delibera 1° dicembre 2020 [499/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell'Autorità - esiti attestanti la situazione di criticità alla base della saturazione (variazioni lente della tensione su linea elettrica afferente alla semisbarra interessata) - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle

prestazioni richieste.

L'articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell'Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nel raggio ambito spaziale rivendicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione. Qualora dall'analisi della suddetta documentazione - anche dopo l'annullamento di pratiche non più valide ai sensi del TICA - risultino comunque comprovate violazioni dei limiti stabiliti dal gestore medesimo - per le variazioni lente della tensione - anche su una sola linea elettrica afferenti alla semisbarra interessata dalla verifica, risulta acclarata l'impossibilità di individuare soluzioni di connessioni più semplici e che, quindi, la soluzione di connessione elaborata nel preventivo fornito rappresentava la "soluzione tecnica minima di connessione" prescritta dal TICA.

Il limite alla variazione della tensione di rete deve essere rispettato in tutti i nodi della rete, per cui, la violazione del suddetto limite, anche per una sola linea (tra tutte quelle afferenti alla semisbarra oggetto di verifica) impedisce di connettere l'impianto di produzione del reclamante a tutte le linee ad essa afferenti.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato da Helios S.r.l.s. nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 231928202

Deliberazione 24 novembre 2020 [496/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 6, comma 3 del TICA – obbligo del richiedente di fornire informazioni e documenti utili alla predisposizione del preventivo – informazioni incomplete o errate – richiesta di integrazione effettuata dal gestore prima del termine per l'accettazione – corretta – articoli 1, comma 1 lettera II) e 7, comma 1 del TICA - legittimità decorrenza termine emissione preventivo da richiesta completa – ricorre.

L'articolo 6, comma 3 del TICA prevede che, nella richiesta di connessione, il richiedente debba comunicare al gestore diverse informazioni e debba fornire a quest'ultimo diversi documenti utili alla predisposizione del preventivo per la connessione, mentre il successivo articolo 1, comma 1, lettera II) prevede che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni nel medesimo TICA e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Poiché la richiesta di connessione non conteneva le informazioni prescritte (nel caso un valore della potenza nominale dell'impianto di produzione differente da quello indicato nello schema elettrico unifilare, la mancanza in esso dell'ubicazione dell'impianto di produzione e dei dati del committente, nonché la documentazione antimafia non completa), correttamente il gestore ha richiesto al reclamante alcune integrazioni alla domanda di connessione.

Non è censurabile sotto il profilo regolatorio che il gestore abbia richiesto al reclamante le integrazioni necessarie decorsi 42 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di connessione (e quindi a 18 giorni lavorativi dalla potenziale data di scadenza per la messa a disposizione del preventivo).

Ed invero, pur prevedendo l'articolo 7, comma 1 del TICA che "Qualora le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 non siano corredate da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, il gestore di rete ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente", la suddetta circostanza temporale - seppur valutabile certamente sotto il profilo dell'efficienza aziendale - non configura, di per sé, una violazione della regolazione, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 1, comma 1, lettera II) del TICA, per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW il gestore dispone di 60 giorni lavorativi per mettere a disposizione del richiedente il preventivo di connessione e tale termine decorre da quando il gestore riceve tutta la documentazione completa relativa alla richiesta di connessione.

Conforme: Deliberazione 16 febbraio 2021 [51/2021/e/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 135181883

Deliberazione 17 novembre 2020 [460/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell'Autorità - esiti attestanti la situazione di criticità alla base della saturazione (superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen) - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste. L'articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell'Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nel raggio ambito spaziale rivendicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione, anche alla luce di eventuali pratiche di connessione da annullare ai sensi del TICA.

Qualora dall'analisi della suddetta documentazione emerga la presenza di criticità per la connessione alle suddette linee - a causa del "*...superamento della corrente massima di guasto a terra della Bobina di Petersen installata presso la semisbarra del trasformatore...*" di afferenza delle suddette linee elettriche - risulta comprovata l'impossibilità di individuare soluzioni di connessioni più semplici e che, quindi, la soluzione di connessione elaborata nel preventivo fornito rappresentava la "soluzione tecnica minima di connessione" prescritta dal TICA. Nel caso in esame il minimo tecnico della soluzione di connessione proposta prevedeva l'utilizzo della linea MT esistente più vicina al sito previsto per la realizzazione dell'impianto - e non la realizzazione di una nuova linea MT uscente dalla Cabina Primaria interessata - in quanto le verifiche effettuate non evidenziavano criticità a condizione che detta linea MT venisse attestata sulla semisbarra di un costruendo nuovo trasformatore AT/MT.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129401180

Deliberazione 10 novembre 2020 [448/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell'Autorità - esiti attestanti la situazione di criticità alla base della saturazione (superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen) - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell'Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nell'ambito spaziale rivendicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione, anche alla luce di eventuali pratiche di connessione da annullare ai sensi del TICA.

Qualora dall'analisi della suddetta documentazione emerga - anche dopo l'annullamento di pratiche non più valide ai sensi del TICA - la presenza di criticità per la connessione alle suddette linee per "*...il superamento della corrente massima di guasto a terra della Bobina di Petersen installata presso la semisbarra del trasformatore...*" di afferenza delle suddette linee elettriche, risulta comprovata l'impossibilità di individuare soluzioni di connessioni più semplici e che, quindi, la soluzione di connessione elaborata nel preventivo fornito rappresentava la "soluzione tecnica minima di connessione" prescritta dal TICA.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai

sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#)

- DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EUROGREEN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 132331467

Deliberazione del 13 ottobre 2020 [372/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell'Autorità - esiti attestanti la situazione di criticità alla base della saturazione (superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen) - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell'Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nell'ambito spaziale indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione. Qualora dall'analisi della suddetta documentazione emerga la presenza di criticità per la connessione alle suddette linee per *"...il superamento della corrente massima di guasto a terra della Bobina di Petersen installata presso la semisbarra del trasformatore..."* di afferenza delle suddette linee elettriche, risulta comprovata l'impossibilità di individuare soluzioni di connessioni più semplici e che, quindi, la soluzione di connessione elaborata nel preventivo fornito rappresentava la "soluzione tecnica minima di connessione" prescritta dal TICA.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del

reclamante.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 140551120

Deliberazione 13 ottobre 2020 [371/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell’Autorità - esiti attestanti la situazione di criticità alla base della saturazione (superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen) anche a seguito di annullamento di pratiche ai sensi del TICA - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell’ esecuzione delle prestazioni richieste.

L’articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell’Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l’effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nell’ambito spaziale indicato dal reclamante per la realizzazione dell’impianto di produzione. Qualora dall’analisi della suddetta documentazione - anche dopo l’annullamento di pratiche non più valide ai sensi del TICA - risultino comunque comprovate violazioni dei limiti stabiliti dal gestore medesimo - per le variazioni lente della tensione – anche su una sola linea elettrica afferenti alla semisbarra interessata dalla verifica, sussiste l’impossibilità di individuare soluzioni di connessioni più semplici rispetto a quella elaborata nel preventivo fornito che, pertanto, rappresentava la “soluzione tecnica minima di connessione” prescritta dal TICA.

Infatti, il limite alla variazione della tensione di rete deve essere rispettato in tutti i nodi della rete, per cui, la violazione del suddetto limite, anche per una sola linea (tra tutte quelle afferenti alla semisbarra oggetto di verifica) impedisce di connettere l’impianto di produzione del reclamante a tutte le linee ad essa afferenti.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l’acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all’indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del

reclamante.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 132331854

Deliberazione 6 ottobre 2020 [357/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell'Autorità - esiti attestanti la situazione di criticità alla base della saturazione (superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen) - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell'Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle linee elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nel raggio ambito spaziale rivendicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione. Qualora dall'analisi della suddetta documentazione risulta che le suddette linee elettriche non erano disponibili "*...a causa (nel caso in esame) del superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen...*" (installata sulla semisbarra cui afferiscono le linee in questione), trova conferma che la soluzione di connessione proposta era al minimo tecnico.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021

[211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 127002799

Deliberazione del 22 settembre 2020 [343/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA - obbligo emissione soluzione di connessione al minimo tecnico - violazione per errata valutazione saturazione virtuale della rete determinata da tardivo annullamento altre pratiche con preventivi non accettati - mancato invio dichiarazioni avvio procedimento autorizzativo o inizio lavori (ex articoli 9 e 31 del TICA) e ritardato sollecito del gestore (articolo 31, comma 3 del TICA) - sussiste - articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - obbligo del richiedente di acquisire permessi su proprietà privata e/o condominiale relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

Il gestore di rete, nell'emissione del preventivo di connessione, non ha elaborato la soluzione tecnica minima prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA, in quanto basata su un'errata valutazione, da parte del gestore medesimo, dello stato di saturazione virtuale della rete, come emerso dall'analisi della documentazione acquisita agli atti, tra cui quella acquisita in contraddittorio con il gestore in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel. È risultato, infatti, che alcune delle pratiche considerate dal gestore ai fini della valutazione della capacità di rete prenotata, al momento dell'emissione del preventivo, dovevano essere annullate, in quanto o i preventivi non erano stati accettati entro i termini previsti o dopo l'accettazione degli stessi non era seguita né la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 9 del TICA, né la dichiarazione di inizio lavori di cui all'articolo 31 del TICA. ed il gestore aveva inviato i solleciti e annullato le pratiche con ritardo rispetto ai tempi dovuti.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richiede di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni [225/2020/E/eel](#); [168/2020/E/eel](#); [5/2020/E/eel](#); [429/2019/E/eel](#); [428/2019/E/eel](#); [752/2016/E/eel](#); [192/2015/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125829511

Deliberazione 23 giugno 2020 [225/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA - obbligo emissione preventivo al minimo tecnico - violazione per errata valutazione saturazione virtuale della rete determinata da tardivo annullamento altre pratiche con preventivi non accettati, mancato invio dichiarazioni avvio procedimento autorizzativo o inizio lavori (ex articoli 9 e 31 del TICA) e ritardato sollecito del gestore (articolo 31, comma 3 del TICA) - sussiste - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell' esecuzione delle prestazioni richieste.

Il gestore di rete, nell'emissione del preventivo di connessione, non ha elaborato la soluzione tecnica minima prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera jj) del TICA, in quanto basata su un'errata valutazione, da parte del gestore medesimo, dello stato di saturazione virtuale della rete, come emerso dall'analisi della documentazione acquisita agli atti, tra cui quella acquisita in contraddittorio con il gestore in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel. È risultato, infatti, che alcune di queste pratiche, al momento dell'emissione del preventivo, dovevano essere annullate, in quanto o i preventivi non sono stati accettati entro i termini previsti o dopo l'accettazione degli stessi non è seguita né la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 9 del TICA, né la dichiarazione di inizio lavori di cui all'articolo 31 del TICA. ed il gestore ha inviato i solleciti e annullato le pratiche con ritardo rispetto ai tempi dovuti.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni [343/2020/E/eel](#); [168/2020/E/eel](#); [5/2020/E/eel](#); [429/2019/E/eel](#); [428/2019/E/eel](#); [752/2016/E/eel](#); [192/2015/E/eel](#).

- **Decisione del reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione 120508293**

Deliberazione 19 maggio 2020 [168/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA - obbligo emissione preventivo al minimo tecnico - violazione per errata valutazione saturazione virtuale della rete determinata da pratiche riferite ad altra Cabina primaria e da tardivo annullamento altre pratiche per mancato sollecito ex articolo 31, comma 3, del TICA - sussiste - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell' esecuzione delle prestazioni richieste.

Il gestore di rete, nell'emissione del preventivo di connessione, non ha elaborato la soluzione tecnica minima prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA, in quanto basata su un'errata valutazione, da parte del gestore medesimo, dello stato di saturazione virtuale della rete, come emerso dall'analisi della documentazione agli atti, acquisita in contraddittorio con il gestore nell'ambito di altro reclamo riguardante la medesima porzione di rete). È risultato, infatti, che alcune delle pratiche considerate dal gestore ai fini della valutazione della capacità di rete prenotata o si riferivano ad una cabina primaria diversa o, al momento dell'emissione del preventivo, dovevano essere annullate, anche in quanto il gestore aveva ommesso o aveva tardato di sollecito il richiedente, come previsto dall'articolo 31, comma 3 del TICA, ad inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato

di avanzamento dell'*iter* per la connessione, non ricevuta entro il termine previsto.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni [343/2020/E/eel](#); [168/2020/E/eel](#); [5/2020/E/eel](#); [429/2019/E/eel](#); [428/2019/E/eel](#); [752/2016/E/eel](#); [192/2015/E/eel](#).

- **Decisione del reclamo presentato da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 163531514**

Deliberazione 24 marzo 2020 [77/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - simulazione comportamento statico della rete per verifica saturazione - poteri istruttori dell'Autorità sulla correttezza della simulazione - assenza elementi che smentiscono con apprezzabile margine di certezza gli esiti delle simulazioni - conferma correttezza soluzione di connessione offerta - ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

È legittimo il diniego del gestore ad accogliere una modifica del preventivo - che comporti un aumento della potenza in immissione rispetto a quella già accordata - basato sullo stato di saturazione della rete elettrica. Per individuare la soluzione tecnica minima di connessione relativa alla richiesta di allacciamento alla rete in media tensione di un impianto di produzione, il gestore utilizza un apposito *software* che simula il comportamento statico della rete di distribuzione tramite un modello della stessa. Rientra nei poteri istruttori dell'Autorità la verifica della correttezza delle simulazioni di rete - che hanno condotto il gestore a respingere la richiesta del reclamante - sia tramite richieste di nuove simulazioni basate su dati tecnici corretti, sia tramite l'analisi dei *reports* relativi alle modalità operative adoperate dal gestore per valutare l'impatto sulla rete elettrica dell'impianto di produzione. Per pervenire ad una valutazione tecnica diversa da quella che ha condotto il gestore a respingere la richiesta del reclamante, occorre che dalle risultanze dell'istruttoria tecnica emergano elementi che consentano di smentire, con un apprezzabile margine di certezza, gli esiti delle simulazioni di rete effettuate dal gestore o eventuali criticità evidenziate dal gestore attinenti al mantenimento/superamento del "limite termico" sulla linea richiesta per la connessione.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- **Decisione del reclamo presentato da Lucon S.r.l. nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo alla**

pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0718839

Deliberazione 4 febbraio 2020 [26/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lett. b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima - valutazione saturazione virtuale della rete - poteri istruttori dell’Autorità - verifica assenza pratiche da annullare - conferma correttezza soluzione di connessione offerta – ricorre - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell’ esecuzione delle prestazioni richieste.

L’articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA prevede che il gestore di rete offra nel preventivo di connessione una soluzione al c.d. minimo tecnico. Qualora il richiedente contesti che la soluzione di connessione proposta sia al minimo tecnico per una errata valutazione della saturazione virtuale, rientra nei poteri istruttori dell’Autorità acquisire dal gestore documentazione idonea a comprovare l’effettiva e totale saturazione - alla data di elaborazione del preventivo di connessione - delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nel raggio ambito spaziale rivendicato dal reclamante per la realizzazione dell’impianto di produzione. Qualora dall’analisi della suddetta documentazione emerga che la potenza nominale impegnata nella/e Cabina/e Primaria/e sia maggiore della potenza nominale complessiva del/i trasformatore/i inerente/i tale/i Cabina/e, rientra nei poteri istruttori dell’Autorità verificare ulteriormente lo stato di saturazione della/e Cabina/e Primaria/e alla luce di eventuali annullamenti di pratiche di connessione non più valide ai sensi del TICA, liberando quote di capacità di rete che risultava soltanto prenotata e non sfruttata dai produttori al momento dell’emissione del preventivo oggetto di reclamo.

Nel caso che non risultino pratiche da annullare (o l’eventuale annullamento non liberi capacità sufficiente a consentire l’immissione richiesta con il reclamo), trova conferma che la soluzione di connessione proposta era al minimo tecnico.

L’assenza di una scala metrica di riferimento all’interno della planimetria allegata al preventivo, non ne inficia la validità, laddove la planimetria che riporta il tracciato della nuova linea elettrica da realizzare contenga comunque un’indicazione di massima sufficiente a consentire al produttore di sviluppare il progetto delle opere di rete in conformità ai vincoli autorizzativi e quindi di effettuare una corretta valutazione della proposta di soluzione tecnica di connessione ivi contenuta.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#).

- **Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129374675**

Deliberazione 21 Gennaio 2020 [5/2020/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - articolo 7, comma 3, lettera b) del TICA - violazione obbligo offerta soluzione tecnica minima per errata valutazione saturazione virtuale della rete determinata da tardivo annullamento altra pratica per

mancato sollecito ex articolo 31, comma 3, del TICA - sussiste - indennizzo automatico ex articoli 14 e 40 del TICA - non previsto dalla regolazione vigente in assenza di ritardo nell' esecuzione delle prestazioni richieste.

Il gestore di rete, nell'emissione del preventivo di connessione, non ha elaborato la soluzione tecnica minima prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA, in quanto basata su un'errata valutazione, da parte del gestore medesimo, dello stato di saturazione virtuale della rete, come emerso dall'analisi della documentazione agli atti, acquisita in contraddittorio con il gestore in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel. È risultato, infatti, che una delle pratiche considerate dal gestore per la valutazione della capacità di rete prenotata, al momento dell'emissione del preventivo, doveva essere annullata, non avendo il gestore tempestivamente sollecitato al richiedente, come previsto dall'articolo 31, comma 3, del TICA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione, non ricevuta entro il termine previsto.

Alla luce del quadro regolatorio di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA.

Non è fondata la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, in quanto, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante.

Conformi: Deliberazioni [343/2020/E/eel](#); [168/2020/E/eel](#); [5/2020/E/eel](#); [429/2019/E/eel](#); [428/2019/E/eel](#); [752/2016/E/eel](#); [192/2015/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato da ENERGYKA S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione 138911402

[Deliberazione 12 novembre 2019, 455/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 7, commi 5 e 8 ter, del TICA - motivazioni diniego modifica preventivo di connessione - costituisce una nuova domanda diconnessione – non sussiste - stato di saturazione della rete – sussiste - poteri istruttori dell’Autorità sulla saturazione.

L’art. 7, comma 8ter, del TICA concede espressamente al richiedente la connessione, la facoltà di presentare due richieste di modifica del preventivo, anche nell’ambito di una sola istanza e indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Pertanto, il gestore non opera correttamente quando rigetta una richiesta di modifica del preventivo, effettuata dal richiedente ai sensi dell’art.7, comma 5, del TICA, ritenendola una nuova domanda di connessione, solo perché contiene un’istanza di delocalizzazione dell’impianto di produzione e, contestualmente, l’indicazione di un’altro punto di inserimento sulla rete esistente. Nel corso dell’istruttoria è emerso, dalla documentazione correlata a una verifica ispettiva effettuata in contraddittorio con il gestore, che alla data in cui il reclamante ha richiesto la modifica del preventivo, il trasformatore interessato alla connessione risultava effettivamente in condizioni di saturazione. Pertanto, la motivazione dello stato di saturazione della rete, dedotta dal gestore - seppur in via secondaria - per rifiutare la richiesta di modifica del preventivo, risulta correttamente formulata.

- Decisione del reclamo presentato da EUROGREEN S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONI.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 71874043

[Deliberazione 5 novembre 2019, 447/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - soluzione tecnica minima - saturazione virtuale della rete - tardivo annullamento pratica di connessione che occupa capacità di rete - articolo 9, commi 3 e 5 del TICA - non sussiste - indennizzi automatici ex artt. 14 e 40 del TICA - non spettano.

Il gestore di rete, nell’elaborare la soluzione tecnica minima contenuta nel preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ha correttamente tenuto conto della capacità di rete prenotata da un’altra pratica di connessione.

Infatti tale pratica - nonostante sia stata successivamente annullata dal gestore - al momento dell’elaborazione del preventivo in questione era ancora valida, in quanto non erano ancora decorsi i tempi indicati dall’articolo 9, commi 3 e 5 del TICA per il suo annullamento a seguito di mancato invio al gestore, da parte del richiedente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del sollecito del gestore. Si può, quindi, affermare che la soluzione tecnica indicata dal gestore nel preventivo di connessione era al cd. minimo tecnico e, di

conseguenza, il reclamante non ha diritto ad alcun indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA.

Conforme: Deliberazione [446/2019/E/eel.](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale MELE CLAUDIO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 71875085 [Deliberazione 5 novembre 2019, 446/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - soluzione tecnica minima - saturazione virtuale della rete - tardivo annullamento pratica di connessione che occupa capacità di rete - articolo 9, commi 3 e 5 del TICA - non sussiste - indennizzi automatici ex artt. 14 e 40 del TICA - non spettano.

Il gestore di rete, nell'elaborare la soluzione tecnica minima contenuta nel preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ha correttamente tenuto conto della capacità di rete prenotata da un'altra pratica di connessione. Infatti tale pratica - nonostante sia stata successivamente annullata dal gestore - al momento dell'elaborazione del preventivo in questione era ancora valida, in quanto non erano ancora decorsi i tempi indicati dall'articolo 9, commi 3 e 5 del TICA per il suo annullamento a seguito di mancato invio al gestore, da parte del richiedente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del sollecito del gestore. Si può, quindi, affermare che la soluzione tecnica indicata dal gestore nel preventivo di connessione era al cd. minimo tecnico e, di conseguenza, il reclamante non ha diritto ad alcun indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA.

Conforme: Deliberazione [447/2019/E/eel.](#)

- Decisione del reclamo presentato da LUCON S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0717186 [Deliberazione 29 ottobre 2019, 429/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - soluzione tecnica minima - errata valutazione saturazione virtuale della rete - tardivo annullamento pratiche di connessione che occupano capacità di rete - articolo 31, commi 1, 2 e 3 e articolo 7, comma 2, del TICA - poteri istruttori dell'Autorità sulla saturazione.

Il gestore di rete, nell'emissione del preventivo di connessione, non ha elaborato la soluzione tecnica minima prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera jj) del TICA, in quanto basata su un'errata valutazione, da parte del gestore medesimo, dello stato di saturazione virtuale della rete, come emerso dall'analisi della documentazione agli atti, acquisita in contraddittorio con il gestore in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel. È risultato, infatti, che alcune di queste pratiche, al momento dell'emissione del preventivo, dovevano essere annullate, non avendo i richiedenti trasmesso al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del TICA. Un'altra pratica doveva

essere annullata, non avendo il gestore sollecitato al richiedente, come previsto dall'articolo 31, comma 3 del TICA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione, non ricevuta entro il termine previsto. Infine, altre pratiche dovevano essere annullate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del TICA, in quanto i richiedenti non risultavano aver mai accettato il preventivo di connessione.

Conformi: Deliberazioni [428/2019/E/eel](#); [752/2016/E/eel](#); [192/2015/E/eel](#).

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale MELE CLAUDIO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità t0715911
[Deliberazione 29 ottobre 2019, 428/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - emissione del preventivo - soluzione tecnica minima - errata valutazione saturazione virtuale della rete - tardivo annullamento pratiche di connessione che occupano capacità di rete - articolo 31, commi 1, 2 e 3 e articolo 7, comma 2 del TICA - poteri istruttori dell'Autorità sulla saturazione.

Il gestore di rete, nell'emissione del preventivo di connessione, non ha elaborato la soluzione tecnica minima prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera jj) del TICA, in quanto basata su un'errata valutazione, da parte del gestore medesimo, dello stato di saturazione virtuale della rete, come emerso dall'analisi della documentazione agli atti, acquisita in contraddittorio con il gestore in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel. È risultato, infatti, che alcune di queste pratiche, al momento dell'emissione del preventivo, dovevano essere annullate, non avendo i richiedenti trasmesso al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del TICA. Un'altra pratica, doveva essere annullata, non avendo il gestore sollecitato al richiedente, come previsto dall'articolo 31, comma 3 del TICA, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione, non ricevuta entro il termine previsto. Infine, altre pratiche dovevano essere annullate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TICA, in quanto i richiedenti non risultavano aver mai accettato il preventivo di connessione.

Conformi: Deliberazioni [428/2019/E/eel](#); [752/2016/E/eel](#); [192/2015/E/eel](#).

Decisione del reclamo presentato ENERGICA S.r.l. - Società di Ingegneria nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 194080223
[Deliberazione 8 ottobre 2019, 403/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 10, commi 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - pratica di connessione - determinazione data di avvenuta "abilitazione dell'UP e dell'impianto" (c.d. esercibilità) in GAUDI' - in base alla regolazione.

Dal tenore letterale dell'articolo 10, comma 8, del TICA, risulta che l'attivazione della connessione può essere effettuata solo dopo che sia stato attivato sul sistema GAUDI' lo stato di "UP abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio". Inoltre, risulta espressamente dall'univoco tenore letterale dell'articolo 10, comma 10 del TICA, che lo stato dell'UP e del relativo impianto possono essere aggiornati in GAUDI' - rispettivamente in "UP

Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" - solo a seguito della conclusione delle attività preliminari e prodromiche disciplinate (tra l'altro) dai commi 10.6bis, 10.7 e 10.9 del TICA. Pertanto, il c.d. stato di "esercibilità" dell'impianto può giuridicamente prodursi - tramite il suddetto aggiornamento in GAUDÌ – solo in data successiva alla conclusione di tali attività preliminari. Il rispetto del termine di 10 giorni - previsto dall'articolo 10, comma 8 del TICA per l'attivazione della connessione - va valutato rispetto alla data in cui si è perfezionata la fattispecie costitutiva dello stato giuridico di "esercibilità" ai sensi dell'articolo 10, comma 10 del TICA. Pertanto, qualora il gestore attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi successivi all'aggiornamento in GAUDÌ dello stato dell'UP e del relativo impianto, nessuna rilevanza assume - ai fini dell'imputazione di ritardi e dell'erogazione dei conseguenti indennizzi automatici da parte del gestore - l'indicazione in GAUDÌ di una data di "esercibilità" dell'impianto "...automaticamente individuata dal sistema..." diversa da quella rilevante in base alla regolazione: ciò in virtù del carattere strumentale e servente del portale informatico GAUDÌ rispetto allo scambio dei flussi informativi necessari alla gestione dell'*iter* di connessione stabiliti dalla regolazione.

- 1 **Decisione del reclamo presentato da S.E.V.A. S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONI.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 134719930**

[Deliberazione 26 settembre 2019, 388/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - soluzione tecnica minima di connessione alla rete in media tensione - articolo 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - simulazione comportamento statico della rete per verifica saturazione - poteri istruttori dell'Autorità sulla correttezza della simulazione.

Per individuare la soluzione tecnica minima di connessione relativa alla richiesta di allacciamento alla rete in Media tensione di un impianto di produzione, il gestore utilizza un apposito *software* che simula il comportamento statico della rete di distribuzione tramite un modello della stessa. Rientra nei poteri istruttori dell'Autorità la verifica della correttezza delle simulazioni di rete - che hanno condotto il gestore a respingere la richiesta del reclamante - sia tramite richieste di nuove simulazioni basate su dati tecnici corretti, sia tramite l'analisi dei *reports* relativi alle modalità operative adoperate dal gestore per valutare l'impatto sulla rete elettrica dell'impianto di produzione. Per pervenire ad una valutazione tecnica diversa da quella che ha condotto il gestore a respingere la richiesta del reclamante, occorre che dalle risultanze dell'istruttoria tecnica emergano elementi che consentano di smentire, con un apprezzabile margine di certezza, gli esiti delle simulazioni di rete effettuate dal gestore o eventuali criticità evidenziate dal gestore attinenti al mantenimento della tensione di rete.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [460/2020/E/eel](#); [448/2020/E/eel](#); [372/2020/E/eel](#); [371/2020/E/eel](#); [357/2020/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [26/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#); [125/2019/E/eel](#)

- 2 **Decisione in esito al procedimento di riesame della deliberazione dell'Autorità 167/2019/E/eel, relativa al reclamo presentato dal Sig. FEDERICO MACCARONE nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 30 luglio 2019, 329/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - necessità della completa documentazione prevista per l'accettazione del preventivo - sussiste - ritardo nella gestione dei procedimenti autorizzativi da

parte degli enti pubblici competenti - non imputabile al gestore.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del TICA, il richiedente che intende accettare il preventivo deve inviare al gestore di rete una comunicazione di accettazione del medesimo preventivo, corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dell'*iter* di autorizzazione da parte del gestore stesso. Qualora il gestore abbia comunicato tempestivamente al richiedente di non poter prendere in carico l'accettazione del preventivo a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta, il termine per la presentazione dell'avvio dell'*iter* autorizzativo decorre dal momento in cui il richiedente fornisce al gestore la documentazione integrativa necessaria. In virtù del generale quadro normativo in materia di autorizzazioni amministrative, il gestore non ha la possibilità di influire sulle tempistiche utilizzate dagli enti interessati dall'*iter* autorizzativo per il rilascio dei titoli di competenza, trattandosi di procedure rientranti nella competenza di tali enti pubblici, le cui tempistiche, dunque, non sono nella disponibilità del gestore (c.d. *factum principis*).

Conforme: Deliberazione [167/2019/E/eel](#).



Decisione del reclamo presentato dal sig. FEDERICO MACCARONE nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 91454345
[Deliberazione 7 maggio 2019, 167/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articoli 9, commi 6 e 10 comma 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - ritardo nella gestione dei procedimenti autorizzativi da parte degli enti pubblici competenti - non imputabile al gestore.

In virtù del combinato disposto degli articoli 9, comma 6 e 10, comma 4 del TICA, sono posti in capo al gestore obblighi temporali per chiedere agli enti interessati l'avvio dell'*iter* autorizzativo (per realizzare la connessione) e obblighi informativi nei confronti del richiedente in relazione all'aggiornamento dello stato di avanzamento di detto *iter* autorizzativo. Il gestore non ha la possibilità di influire sulle tempistiche utilizzate dagli enti interessati dall'*iter* autorizzativo, per il rilascio dei titoli di competenza, trattandosi di procedure rientranti nella competenza di tali enti, le cui tempistiche, dunque, non sono nella disponibilità del gestore (c.d. *factum principis*). Il gestore deve, invece, riconoscere al richiedente l'indennizzo automatico in caso di ritardo nell'avvio dell'*iter* autorizzativo, in quanto obbligo allo stesso spettante.

Conforme: Deliberazione [329/2019/E/eel](#).



Decisione del reclamo presentato da ALTERNATIVE S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità 0006390, t0481277, t0060434 e t0134155

[Deliberazione 16 aprile 2019, 141/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 8, comma 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - non computabilità del tempo necessario alla gestione dell'*iter* autorizzativo nella realizzazione della connessione - indennizzo automatico per ritardo nella attivazione della connessione - sussiste - indennizzi economici per perdita e/o riduzione degli incentivi per la produzione da fonti rinnovabili - cessata riconoscibilità.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del TICA, per la determinazione della reale tempistica di realizzazione della connessione non si deve tener conto dell'intervallo di tempo necessario alla gestione dell'*iter* autorizzativo. Conseguentemente, la tempistica di realizzazione di una connessione è determinata come l'intervallo di tempo compreso tra la data di invio al gestore della copia del nulla osta rilasciato dal competente ente pubblico (nel caso un Comune) - relativo alla realizzazione di un cavo interrato per la connessione di un impianto fotovoltaico - e la data in cui il gestore ha inviato al reclamante la comunicazione di completamento della connessione.

Qualora l'attivazione della connessione avvenga oltre il termine previsto dall'articolo 10, comma 8, del TICA - decorrente dalla data di ricevimento, da parte del gestore, della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione - spetta al richiedente il relativo indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA.

Non possono essere riconosciuti gli indennizzi economici per la perdita e/o riduzione degli incentivi per la produzione da fonti rinnovabili, previsti dall'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 181/10, non essendo più in vigore tale articolo a seguito della sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 1749/2012 (successivamente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6126/2019).

Decisione del reclamo presentato dalla impresa individuale CARZEDDA GIULIANO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità 104289638 e 118316521

[Deliberazione 9 aprile 2019, 125/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - simulazione comportamento statico della rete per verifica saturazione - poteri istruttori dell'Autorità sulla correttezza della simulazione.

Rientra nei poteri istruttori dell'Autorità la verifica della correttezza delle simulazioni di rete che hanno condotto il gestore a respingere la richiesta del reclamante, sia tramite richieste al gestore di effettuare nuove simulazioni basate su dati tecnici corretti, sia tramite l'analisi dei *reports* relativi alle modalità operative adoperate dal gestore per valutare l'impatto sulla rete elettrica dell'impianto di produzione. Non risulta corretto il comportamento del gestore che non abbia verificato l'impatto sulla rete esistente di ogni singolo impianto di produzione alla data della richiesta di connessione, al fine di accertare la eventuale condizione di "saturazione virtuale" della rete elettrica ed in generale eventuali criticità prima di passare a valutare soluzioni di connessione alternative. Tuttavia, per pervenire ad una valutazione tecnica diversa da quella che ha condotto il gestore a respingere la richiesta di connessione del reclamante, occorre che dalle risultanze dell'istruttoria tecnica - tra cui la nuova simulazione dell'impatto sulla rete dell'impianto del reclamante - emergano elementi che consentano di smentire, con un apprezzabile margine di certezza, gli esiti delle simulazioni di rete effettuate dal gestore o eventuali criticità evidenziate dal gestore attinenti al mantenimento della tensione di rete, anche in ragione delle valutazioni tecniche discrezionali proprie del gestore nel valutare l'impatto sulla rete di un impianto di produzione di energia elettrica.

Conformi: Deliberazioni 3 agosto 2021 [342/2021/E/eel](#); 20 luglio 2021 [311/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [285/2021/E/eel](#); 6 luglio 2021 [284/2021/E/eel](#); 28 giugno 2021 [267/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [249/2021/E/eel](#); 15 giugno 2021 [248/2021/E/eel](#); 8 giugno 2021 [238/2021/E/eel](#); 25 maggio 2021 [211/2021/E/eel](#); 11 maggio [186/2021/E/eel](#); 30 marzo 2021 [129/2021/E/eel](#); 16 marzo 2021 [103/2021/E/eel](#); 26 gennaio 2021 [29/2021/E/eel](#); 2 febbraio 2021 [18/2021/E/eel](#); 14 gennaio 2021 [2/2021/E/eel](#); 14 Gennaio 2021 [1/2021/E/eel](#); [77/2020/E/eel](#); [388/2019/E/eel](#);

- Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale GUARINI ERMINIO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 0684436
[Deliberazione 5 febbraio 2019, 37/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8 del TICA - diniego di modifica del preventivo di connessione - motivazione del rifiuto basata sul vincolo della c.d. invarianza del “tronco di linea” - inadeguatezza.

Qualora il richiedente formuli una richiesta di modifica del preventivo chiedendo lo spostamento dell'impianto di produzione, il gestore non motiva adeguatamente il rigetto della domanda affermando che tale spostamento comporta anche una modifica della soluzione tecnica per la connessione già fornita con il primo preventivo. Infatti, come già più volte indicato in precedenti decisioni*, ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione. Di conseguenza, tale motivazione risulta priva di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione. Inoltre, il gestore non può utilizzare come criterio di valutazione della nuova soluzione di connessione, contenuta nella richiesta di modifica del preventivo, la necessità di mantenere inalterato il punto di connessione dell'impianto alla rete indicato nel primo preventivo (vincolo della c.d. invarianza del "tronco di linea"). Infatti, come evidenziato in precedenti decisioni **, tale vincolo non può essere addotto come causa ostativa alla richiesta di modifica del preventivo. Senza il vincolo citato, la nuova soluzione tecnica non avrebbe comportato un maggiore sviluppo della rete da realizzare rispetto alla soluzione tecnica iniziale, bensì una riduzione sia della lunghezza del nuovo elettrodotto da realizzare sia degli oneri di realizzazione e di gestione delle opere di rete.

***Conformi:** Deliberazioni 256/2017/E/eel; 173/2017/E/eel; 241/2016/E/eel; 240/2016/E/eel; 547/2015/E/eel; 140/2015/E/eel; 102/2015/E/eel; 100/2015/E/eel; 99/2015/E/eel; 98/2015/E/eel; 85/2015/E/eel; 84/2015/E/eel.

****Conformi:** Deliberazioni 256/2017/E/eel; 173/2017/E/eel; 241/2016/E/eel; 240/2016/E/eel; 547/2015/E/eel.

Decisione del reclamo presentato da ELEKTRA ENERGY PROJECT S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità 89399667 e 164457311

[Deliberazione 29 gennaio 2019, 25/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 7, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 TICA – non conformità di preventivo di connessione con valore di potenza e planimetria errata - sussiste - immediata contestazione del richiedente senza riscontro - accettazione al solo fine di evitare la decadenza - non vincolante.

L'articolo 7, comma 3, del TICA prevede che il gestore di rete, a seguito di una richiesta di connessione, esegua una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmetta al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro, «*la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione*». Tali elementi sono funzionali a elaborare una soluzione tecnica di connessione che consenta di immettere tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta e rendere edotto il richiedente della soluzione di connessione (STMG) individuata e di tutti i relativi lavori, individuando altresì con certezza il punto dove verrà effettuata la connessione. Ne deriva che un preventivo recante un valore di potenza in immissione diverso da quello richiesto e/o una planimetria illustrante una soluzione di connessione del tutto differente da quella descritta nel preventivo - frustrando le suddette funzionalità - non è conforme all'articolo 7 del TICA. Qualora, a fronte di una immediata richiesta di chiarimenti e di correzione di incongruenze, il gestore non ponga in essere le conseguenti azioni correttive emettendo un preventivo corrispondente alle istanze del richiedente - onde recuperare il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 7 del TICA ed in

ossequio agli obblighi di diligenza professionale e di buona fede - risulta plausibile e, quindi, meritevole di tutela che il richiedente deduca di aver accettato il preventivo stesso al fine di evitarne la decadenza (e, quindi, il conseguente pregiudizio). In tali casi, risulta, altresì, giustificato il mancato avvio, da parte del richiedente, dell'*iter* autorizzativo di cui all'articolo 9 comma 1 del TICA, considerato che le difformità, come quelle in questione, determinano ampi margini di incertezza circa il progetto che dovrebbe essere realizzato (oltre al fatto che non era stato fornito il valore di potenza in immissione richiesto) ai fini della connessione.

Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, sezione II, 1889/2018, relativa alla deliberazione dell'Autorità 258/2017/E/eel
[Deliberazione 15 gennaio 2019, 3/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex articolo 6 D.Lgs. 28/11 – mancata richiesta del Comune della autorizzazione regionale ex articolo 108 R.D. 1775/33 anche astrattamente applicabile – rilascio a mezzo PAS del titolo edilizio all'attività di costruzione dell'impianto di produzione e delle opere di connessione – consolidamento titolo abilitativo – presa d'atto.

Per realizzare l'impianto fotovoltaico di cui è titolare, il richiedente può avvalersi della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. 28/11, in cui un'unica amministrazione responsabile è incaricata di valutare eventuali elementi di contrarietà ai lavori e di acquisire gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, non allegati alla dichiarazione inviata dal produttore.

Se il Comune non interviene, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione PAS, l'attività di costruzione dell'impianto di produzione e delle opere di connessione deve ritenersi assentita.

Assumendo come astrattamente applicabile alla fattispecie in esame l'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 108 del Regio Decreto 1775/33, essa rientrerebbe tra gli atti di assenso dei quali l'amministrazione comunale è chiamata a valutare la necessità di acquisizione ai fini della conclusione con esito positivo della PAS.

Tuttavia, pur a fronte della astratta applicabilità della citata disposizione, l'Autorità, in virtù del riparto delle competenze stabilito dal legislatore e delle esigenze di certezza e affidamento degli operatori, non può che prendere atto delle determinazioni del Comune territorialmente competente sulla non necessità di munirsi di tale titolo (non avendo esercitato a tal fine i propri poteri istruttori e adottato qualsiasi atto di inibizione dell'intervento indicato nella dichiarazione di PAS dal richiedente) e ritenere, quindi, assentita la realizzazione del suddetto intervento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 28/11, difettando, peraltro, l'adozione in autotutela, da parte dell'ente competente, di qualsiasi provvedimento di ritiro del titolo edilizio assentito, i cui effetti giuridici si sono consolidati, non essendo stato impugnato nella competente sede giurisdizionale. Dovendosi, quindi, ritenere assentito dall'ente territoriale competente (Comune) l'intervento dichiarato dal reclamante, il gestore è tenuto a dare avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete funzionale alla connessione dell'impianto.

Decisione del reclamo presentato dalla Emme Effe S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzioneS.p.a., relativo alla pratica di connessione 130008667
[Deliberazione 1° febbraio 2018, 40/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 1, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - modifica del codice di rintracciabilità solo se la prestazione è univocamente rintracciabile nel corso del procedimento di connessione.

Il TICA prevede l'obbligo, posto a carico del gestore, di identificare ciascuna pratica di connessione tramite un "codice di rintracciabilità", con il dichiarato fine "di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati". Pertanto, risulta corretta la condotta del gestore che, nell'assegnare alla pratica di connessione un diverso codice di rintracciabilità, a causa del necessario coordinamento tra gestori di rete ai sensi dell'articolo 35 del TICA, consenta al richiedente di mantenere univocamente rintracciabile la propria pratica nel corso del procedimento di connessione, nel rispetto di quanto disposto dal TICA, informando, quindi, il richiedente medesimo, sia dell'avvenuta modifica del codice di rintracciabilità e delle motivazioni che lo hanno reso necessario, sia della corretta accettazione del preventivo.

► **Decisione del reclamo presentato dalla CI Service S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 129999276**

[Deliberazione 1° marzo 2018, 99/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 1, comma 1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - univocità del codice di rintracciabilità - modifica del codice di rintracciabilità - solo per esigenze eccezionali.

Il codice di rintracciabilità, di regola non deve essere modificato, fatte salve eventuali modifiche eccezionali, concordate tra il gestore di rete e il richiedente, e derivanti da particolari e oggettive esigenze. Pertanto, nel caso di modifica del codice di rintracciabilità del preventivo di connessione da parte del gestore, la richiesta del produttore di ripristinare l'originario codice di rintracciabilità non può essere accolta, qualora la suddetta modifica derivi da eccezionali ed oggettive esigenze. Nel caso di specie tale eccezionalità trovava giustificazione nel necessario avvio del coordinamento tra gestori ai sensi dell'articolo 35 del TICA.

Conformi: deliberazione [752/2017/E/eel](#), deliberazione [100/2018/E/eel](#), deliberazione [40/2018/E/eel](#).

► **Decisione del reclamo presentato dalla San Giuliano Energie Rinnovabili S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 129980224 [Deliberazione 1° marzo 2018, 100/2018/E/eel](#)**

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 1, comma 1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - univocità del codice di rintracciabilità - modifica del codice di rintracciabilità - solo per esigenze eccezionali.

Il codice di rintracciabilità non dovrebbe essere modificato, fatte salve eventuali modifiche eccezionali, concordate tra il gestore di rete e il richiedente, e derivanti da particolari e oggettive esigenze. Pertanto, nel caso di modifica del codice di rintracciabilità del preventivo di connessione da parte del gestore, la richiesta del produttore di ripristinare l'originario codice di rintracciabilità non può essere accolta, qualora la suddetta modifica derivi da eccezionali ed oggettive esigenze. Nel caso di specie tale eccezionalità trovava giustificazione nel necessario avvio del coordinamento tra gestori ai sensi dell'articolo 35 del TICA.

Conformi: deliberazione [752/2017/E/eel](#), deliberazione [99/1018/E/eel](#), deliberazione [40/2018/E/eel](#).

Decisione del reclamo presentato da Etech Italia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0355491

[Deliberazione 14 giugno 2018, 326/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa tensione - articolo 9, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) – tempistica di avvio dell'iter autorizzativo in capo al gestore - violazione obblighi di aggiornamento e di trasparenza. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del TICA, sia il gestore a curare l'iter autorizzativo relativo alla realizzazione delle opere di propria competenza, egli è tenuto a richiedere le eventuali autorizzazioni alle competenti amministrazioni entro 30 giorni dalla data di accettazione del preventivo, nonché ad aggiornare il richiedente, almeno ogni 6 mesi, sull'andamento del suddetto iter. Pertanto, la condotta del gestore che subordini l'avvio dell'iter autorizzativo ad un adempimento del richiedente e che non espliciti al richiedente medesimo, aggiornandolo, che tale adempimento costituisce conditio sine qua non per l'avvio dell'iter autorizzativo, è da considerarsi illegittima e contraria agli obblighi di aggiornamento e trasparenza. Nella fattispecie, il gestore aveva, immotivatamente, vincolato la richiesta dei nullaosta alle amministrazioni interessate alla sottoscrizione, da parte del richiedente, della promessa unilaterale di vendita del terreno su cui sarebbe stata realizzata la cabina elettrica, omettendo di informare il richiedente che la mancanza di tale documento costituiva impedimento all'avvio dell'iter autorizzativo.

Decisione in esito al procedimento di riesame della deliberazione 28 giugno 2018, 357/2018/E/eel, relativa al reclamo presentato da J&G S.r.l. e Eca Technology S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.

[Deliberazione 16 ottobre 2018, 506/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 9, comma 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - gestione in proprio dell'iter autorizzativo - dies a quo per la realizzazione dell'impianto di rete.

Il dies a quo da cui far decorrere il computo dei 90 giorni di tempo a disposizione del gestore per realizzare la connessione di un impianto di produzione, coincide con il giorno in cui il produttore comunica al gestore il completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, a condizione che il medesimo produttore abbia informato il gestore dell'ottenimento delle autorizzazioni relative alle opere di cui si è fatto carico (nella fattispecie, sia le opere strettamente necessarie alla connessione dell'impianto di produzione, che le opere relative all'impianto di rete).

Decisione del reclamo presentato dalla società Energica S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0670476

[Deliberazione 12 ottobre 2017, 676/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 10, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - sospensione del termine fino alla data di costituzione di servitù di elettrodotto.

È da ritenersi conforme alla vigente regolazione la condotta del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica che abbia sospeso la decorrenza del termine di 90 giorni lavorativi, previsto dall'articolo 10, comma 1, del TICA, per la realizzazione della connessione alla rete di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, fino alla data di costituzione delle servitù di

elettrodotto, che costituisce condizione essenziale per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione. **Conforme:** deliberazione [473/2017/E/eel](#).

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla azienda agricola Busto Pasquale nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 34134**
[Deliberazione 16 ottobre 2018, 505/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 4, comma 8, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 89/07 - lavori complessi - disponibilità del gestore ad attivare l'impianto entro 120 giorni - ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto – esclusiva responsabilità del richiedente la connessione.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. c) e 4, comma 8, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 89/07, il gestore è tenuto, in caso di lavori complessi, a completare i lavori richiesti per la realizzazione della connessione alla rete entro 120 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del richiedente la connessione. Ne discende che, ai fini dell'individuazione del dies ad quem, necessario a valutare il rispetto del termine perentorio posto in capo al gestore, non è sufficiente considerare soltanto la data di entrata in esercizio dell'impianto ma è necessario, altresì, accertare la data in cui il gestore ha comunicato al richiedente la propria disponibilità ad attivare l'impianto di produzione medesimo.

Infatti, come nella fattispecie, la mancata attivazione di un impianto di produzione, per non essersi il richiedente presentato all'appuntamento con il gestore presso l'impianto di produzione alla data preventivamente concordata, non può essere addebitata al gestore di rete, il quale - tra l'altro - successivamente al mancato appuntamento, comunicava al richiedente il motivo della mancata attivazione e lo invitava a contattare i propri uffici per concordare un altro appuntamento.

Pertanto, nel caso di specie, si è ritenuta conforme alla regolazione la condotta del gestore che ha ritualmente comunicato al richiedente la propria disponibilità ad attivare l'impianto di produzione entro 120 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del richiedente, pur essendo l'impianto di produzione entrato in esercizio l'anno successivo, per cause imputabili esclusivamente al richiedente.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 79156653**
[Deliberazione 26 ottobre 2017, 710/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - utilizzo del Portale Produttori - prova della effettiva messa a disposizione del preventivo di connessione.

Nel caso in cui il gestore si avvalga del Portale Produttori, il rispetto del termine previsto dall'articolo 7, comma 9, del TICA per la messa a disposizione del preventivo di connessione, è da considerarsi provato qualora il gestore sia in grado di dimostrare l'avvenuta lettura del preventivo, da parte del produttore, in data antecedente il termine ultimo, previsto dal TICA, per la messa a disposizione di un preventivo di connessione.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità T0713311 e**

T0715324

[Deliberazione 13 novembre 2018, 560/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - tempo di realizzazione della connessione - ritardo dovuto all'inerzia del gestore nel riscontro della verifica atti autorizzativi.

È compito del gestore di rete verificare, in tempi ragionevolmente brevi, la completezza della documentazione resa da un soggetto richiedente la connessione alla rete di distribuzione del proprio impianto di produzione di energia elettrica, in ordine all'ottenimento dei necessari atti autorizzativi; ciò al fine o di poter iniziare i lavori di realizzazione della connessione, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, o di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito negativo. Pertanto, è, ingiustificata la condotta del gestore di rete che ha atteso ben 56 giorni lavorativi prima di fornire al richiedente la connessione il riscontro alla completezza degli atti trasmessi. Tale ingiustificato ritardo, oltre ad essere contrario ai principi della diligenza professionale cui deve essere improntata l'azione di un esercente professionale un servizio di pubblica utilità, ha determinato il mancato rispetto del "tempo di realizzazione della connessione" (ossia il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori e la data di completamento della connessione dell'impianto) che, in caso di lavori complessi, è pari ad un massimo di novanta giorni, secondo quanto previsto dell'articolo 7, comma 1 del TICA.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla società Aurora Energie Rinnovabili S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 129982067 [Deliberazione 16 novembre 2017, 752/2017/E/eel](#)**

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - l'articolo 1, comma 1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - univocità del codice di rintracciabilità - modifica del codice di rintracciabilità - solo per esigenze eccezionali.

Il codice di rintracciabilità non dovrebbe essere modificato, fatte salve eventuali modifiche eccezionali, concordate tra il gestore di rete e il richiedente, e derivanti da particolari e oggettive esigenze. Nel caso di modifica del codice di rintracciabilità del preventivo di connessione da parte del gestore, la richiesta del produttore di ripristinare l'originario codice di rintracciabilità non può essere accolta, qualora la suddetta modifica derivi da eccezionali ed oggettive esigenze. Nel caso di specie tale eccezionalità trovava giustificazione nel necessario avvio del coordinamento tra gestori ai sensi dell'articolo 35 del TICA.

Conformi: deliberazione [100/2018/E/eel](#), deliberazione [99/2018/E/eel](#).

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da CLEAR ENERGY S.r.l. nei confronti di COMUNE DI RONCO CANAVESE, IRETI S.p.a., IREN ENERGIA S.p.a., E-DISTRIBUZIONE S.p.a. e TERNA S.p.a.**
[Deliberazione 14 settembre 2017, 626/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - mancata conclusione della procedura per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - articolo 2, comma 3; articolo 6, comma 1; articolo 16 e Parte V, Titolo II, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA); deliberazione 654/2015/R/eel - individuazione del soggetto titolare del servizio di connessione e relative attribuzioni - modalità di pagamento del corrispettivo previsto

dall'articolo 16, comma 6, del TICA e remunerazione degli investimenti per il servizio di distribuzione. L'articolo 2, comma 3, del TICA individua nei soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione i soggetti competenti per l'erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di generazione di energia elettrica; in particolare l'articolo 6, comma 1, del TICA stabilisce che le richieste di nuove connessioni, riguardanti una potenza in immissione inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è prevista la realizzazione dell'impianto di produzione. Nel caso di specie, il soggetto individuato per dare seguito alla domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è il Comune di Ronco Canavese che deve pertanto, da un lato, aggiornare il preventivo di connessione, adeguando la potenza in immissione al valore richiesto dal reclamante e ricalcolando il corrispettivo per la connessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del TICA, e, dall'altro, avviare le procedure di coordinamento necessarie alla connessione dell'impianto del produttore, con Terna, ai sensi dell'articolo 35 del TICA, e con Iren Energia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del TICA medesimo. Una volta attivata la connessione alla rete dell'impianto di produzione, le modalità di pagamento del corrispettivo previsto dall'articolo 16, comma 6, del TICA, possono essere definite, in accordo tra le parti, all'interno dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, previsto dal medesimo articolo. Le parti possono concordare, ad esempio, un pagamento a rate del corrispettivo. Il gestore potrà recuperare il capitale investito per lo sviluppo della rete di distribuzione - unitamente alla prescritta remunerazione percentuale - secondo le modalità definite con la deliberazione 654/2015/R/eel, valida per il periodo di regolazione 2016-2023.

Decisione del reclamo presentato da LUCON S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a. relativo alla pratica di connessione 74236820.

[Deliberazione 3 agosto 2017, 566/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 9, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - errore nel caricamento dei documenti sul Portale Produttori - legittimo annullamento della pratica di connessione.

Il produttore che richiede una connessione in bassa tensione è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TICA, a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo per la connessione. Il produttore, inoltre, è responsabile del corretto caricamento del progetto dell'impianto di rete sul Portale Produttori del gestore; pertanto, se i documenti non vengono inseriti correttamente sul Portale Produttori, il gestore può legittimamente annullare la pratica di connessione.

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale SCREPIS ORAZIO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a., pratica di connessione T0376190.

[Deliberazione 20 luglio 2017, 538/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 40, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - ritardo nell'attivazione della connessione - diritto all'indennizzo automatico maggiorato senza *cap*.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del TICA, qualora il gestore realizzi la connessione non rispettando i tempi previsti dall'articolo 10, comma 1, del medesimo TICA, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi. Se però il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo, come nel caso di specie, supera i 90 giorni solari, ai

sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla predetta prestazione, senza fare riferimento alcuno al limite massimo (*cap*) di 120 giorni lavorativi. Di conseguenza, il numero di giorni da utilizzare nel calcolo dell'indennizzo incrementale è quello effettivo di ritardo della prestazione e non quello ridotto al *cap* dei 120 giorni lavorativi.

► **Decisione del reclamo presentato da ENERGICA S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONI.p.a., pratica di connessione T0706130**

[Deliberazione 28 giugno 2017, 473/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 10, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - sospensione del termine fino alla data di costituzione di servitù di elettrodotto.

È da ritenersi conforme alla vigente regolazione la condotta del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica che abbia sospeso la decorrenza del termine di 90 giorni lavorativi, previsti dall'articolo 10, comma 1, del TICA, per la realizzazione della connessione alla rete di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, fino alla data di costituzione delle servitù di elettrodotto, che costituisce condizione essenziale per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione.

► **Decisione del reclamo presentato da MAGLIONE S.r.l. logistica e trasporti nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0068275.**

[Deliberazione 15 giugno 2017, 424/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - calcolo del corrispettivo di cessione dell'impianto di rete - TICA modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10 - non si applica alle richieste di connessione inviate a partire dal 1° gennaio 2011.

Utilizza un valore di corrispettivo per la connessione errato il gestore della rete di distribuzione di energia elettrica che abbia determinato il corrispettivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile facendo riferimento al TICA modificato con la deliberazione ARG/elt 125/10; ciò in quanto tale disciplina non può trovare applicazione alle richieste di connessione alla rete presentate in data antecedente al 1° gennaio 2011.

► **Decisione del reclamo presentato da EUROGREEN S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONI.p.a., relativo alla pratica di connessione 106233397.**

[Deliberazione 25 maggio, 354/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione - giustificato in caso di saturazione della rete di distribuzione.

È giustificato il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel caso in cui, a causa dello stato di saturazione della rete di distribuzione, non risulti possibile la connessione nel punto indicato dal produttore ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA.

Conformi: [Deliberazioni 601/2015/E/eel](#), [493/2016/E/eel](#) e [494/2016/E/eel](#)

- Decisione dei reclami presentati dalla Ditta individuale GUARINI ERMINIO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a., pratiche di connessione 115486652 e 125385107.

[Deliberazione 18 maggio 2017, 337/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - ritardo nella messa a disposizione del preventivo ricorso ai 15 giorni lavorativi aggiuntivi - ingiustificato e sproporzionato.

Il reclamante ha diritto al riconoscimento degli indennizzi automatici previsti dalla regolazione per il ritardo nella messa a disposizione dei preventivi di connessione alla rete, in quanto, da un lato, non appare giustificato, e anzi risulta del tutto sproporzionato a fronte della estrema semplicità della modifica da apportare a tali preventivi, il ricorso, da parte del gestore di rete di distribuzione di energia elettrica, ai quindici giorni lavorativi aggiuntivi, di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA, nella predisposizione dei nuovi preventivi di connessione; dall'altro, non rientra tra i motivi che consentono l'incremento del tempo di messa a disposizione di un preventivo l'attività di verifica del gestore in ordine alla condizione della rete.

- Decisione del reclamo presentato da EUROGREEN s.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONI S.p.a., relativo alle pratiche di connessione T0661135 e T0661169.

[Deliberazione 5 maggio 2017, 306/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - richiesta di modifica del preventivo di connessione - soluzione tecnica estremamente semplice - diniego giustificato.

È giustificato il mancato accoglimento, da parte del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, della richiesta di modifica dei preventivi di connessione di due impianti di produzione di energia elettrica nel caso in cui non sussista alcuna necessità di "*ottimizzare al meglio la soluzione tecnica di connessione contenuta nei preventivi originari*", avendo il gestore indicato soluzioni tecniche di connessione già estremamente semplici.

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale GUARINI ERMINIO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a., pratica di connessione 114510341.

[Deliberazione 20 aprile 2017, 259/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - invarianza del tronco di linea - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

Il vincolo di invarianza del "tronco di linea" non può essere addotto dal gestore della rete di distribuzione di energia elettrica come ragione ostativa all'accoglimento di una richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica; ciò in particolare quando, come nella fattispecie, la soluzione di connessione richiesta dal produttore avrebbe comportato una sensibile riduzione, di oltre il 90%, della lunghezza dell'elettrodotto da realizzare, venendo incontro anche alle esigenze di minimizzazione della estensione delle infrastrutture di rete. Il diniego risulta, dunque, ingiustificato e in contrasto con il principio di razionalizzazione dello sviluppo della rete a cui dovrebbe, invece, essere improntata l'azione del gestore.

- Decisione del reclamo presentato da LUCON S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0717240.

[Deliberazione 20 aprile 2017, 257/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 9, comma 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - esito negativo iter di connessione - successiva modifica del progetto iniziale - ingiustificato annullamento della pratica di connessione.

Non è giustificabile l'annullamento di una pratica di connessione alla rete di distribuzione elettrica, disposto dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del TICA, se nel momento dell'annullamento l'impianto di produzione da fonte rinnovabile risultava regolarmente autorizzato.

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale CUCCI CARLO nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a., pratica di connessione 126208900.

[Deliberazione 20 aprile 2017, 256/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Infatti, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica.

Conformi: deliberazioni [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#); [173/2017/E/eel](#).

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto - anche con riferimento al "tronco di linea".

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Infatti, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica. Peraltro, il gestore di rete non può addurre, a giustificazione del diniego, neppure l'invarianza del tronco di linea, come evidenziato in un chiarimento reso dalla Direzione Mercati Energia all'ingrosso in data 5 maggio 2016, proprio a e-distribuzione S.p.a.

Conforme: deliberazione [173/2017/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato da SUNERGISE S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0735531.

[Deliberazione 13 aprile 2017, 234/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - adeguamento della connessione esistente - calcolo del corrispettivo di connessione - ambito applicativo dell'articolo 12, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA).

Se i lavori per la connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituiscono un "adeguamento di connessione esistente", e non invece una nuova connessione, il gestore è tenuto a calcolare il corrispettivo di connessione in conformità all'articolo 12, comma 4, del TICA. La fattispecie "adeguamento di una connessione esistente" ricorre allorché l'impianto di produzione debba essere connesso alla rete del gestore nel medesimo punto di consegna già esistente e non vi sia alcuna connessione da realizzare *ex novo*.

Decisione del reclamo presentato da EUROGREEN S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), relativo alla pratica di connessione 110712242.

[Deliberazione 24 marzo 2017, 173/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Infatti, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica.

Conformi: deliberazioni [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#); [197/2017/E/eel](#); [256/2017/E/eel](#).

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto - anche con riferimento al "tronco di linea".

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Infatti, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica. Peraltro, il gestore di rete non può addurre, a giustificazione del

diniego, neppure l'invarianza del tronco di linea, come evidenziato in un chiarimento reso dalla Direzione Mercati Energia all'ingrosso in data 5 maggio 2016, proprio a e-distribuzione S.p.a.

Conformi: deliberazione [256/2017/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato da EUROGREEN S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), relativo alla pratica di connessione 110712242.
[Deliberazione 30 marzo 2017, 197/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Infatti, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica.

Conformi: deliberazioni [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [100/2015/E/eel](#); [102/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#); [173/2017/E/eel](#); [256/2017/E/eel](#).

- Decisione del reclamo presentato da LUCON S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), pratica di connessione T0723983.
[Deliberazione 16 febbraio 2017, 55/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - preventivo di connessione privo di planimetria - incompleto perché non rispetta standard prestazionale - diritto all'indennizzo automatico per il ritardo nella messa a disposizione ex articolo 14, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA).

Un preventivo di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, privo di un allegato fondamentale quale il tracciato dell'impianto di rete per la connessione, non può considerarsi in alcun modo completo, in quanto non rispettoso dello standard prestazionale previsto dalla regolazione vigente. Da tale circostanza deriva l'obbligo, in capo al gestore di rete, di corrispondere al richiedente l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA per i giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo completo.

- Decisione del reclamo presentato dalla Azienda agricola LE COMETE S.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.).
[Deliberazione 16 febbraio 2017, 54/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 9, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - mancato aggiornamento semestrale su stato avanzamento pratica di connessione - negligenza ingiustificata del gestore.

Il comportamento del gestore della rete di distribuzione il quale per oltre un anno non ha fornito al richiedente la connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile le dovute informazioni in merito allo stato di avanzamento della procedura di connessione, costituisce una evidente violazione

dell'articolo 9, comma 6, del TICA, nella parte in cui stabilisce che il responsabile della pratica, individuato dall'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo TICA, sia "tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale *iter*".

- Decisione del reclamo presentato da LUCON S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), pratica di connessione 109494371 (ex 78279238).
[Deliberazione 26 gennaio 2017, 24/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete obbligo del gestore di indicare un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione - cambio codice rintracciabilità della medesima pratica di connessione - violazione articolo 7, comma 3, lettera g), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA).

Nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione dell'energia elettrica attribuisca al nuovo preventivo di connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, emesso a seguito di richiesta di modifica del precedente preventivo, un codice di rintracciabilità diverso da quello precedentemente assegnato alla medesima pratica di connessione, viene violato l'articolo 7, comma 3, lettera g), del TICA. L'attribuzione di un codice di rintracciabilità univoco consente, infatti, di individuare in maniera sicura le prestazioni rese dal gestore durante l'*iter* di connessione; nella fattispecie, il comportamento del gestore ha, invece, impedito al richiedente la connessione di perfezionare l'accettazione del nuovo preventivo nei termini previsti dal TICA tramite il portale produttori, non avendo quest'ultimo riconosciuto come valido il nuovo codice di rintracciabilità.

- Decisione del reclamo presentato da ENERGYKA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora E-DISTRIBUZIONE S.p.a.) relativo alla pratica di connessione 106930069
[Deliberazione 15 dicembre 2016 - 752/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - soluzione tecnica di connessione non al minimo tecnico per saturazione della rete di distribuzione nel punto indicato dal richiedente - gestore inadempiente all'obbligo informativo di cui all'articolo 31, comma 3, del TICA - eliminazione quota di potenza ai fini della valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete - violazione articolo 7, comma 3, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA).

Il gestore di rete che non sollecita tempestivamente il richiedente la connessione alla rete al rispetto degli obblighi informativi posti a suo carico dall'articolo 31, del TICA, commi 1 e 2 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione ovvero il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione) non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 31, comma 3, del TICA, di trasmettere le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 del medesimo articolo 31. Tale inadempimento del gestore, infatti, potrebbe essere alla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete nel punto indicato dal richiedente la connessione, poiché, per effetto della mancata acquisizione delle suddette informazioni, potrebbe essere erroneamente conteggiata anche la potenza in immissione delle pratiche di connessione ormai decadute. Se poi tale errata valutazione porta alla elaborazione di un preventivo di connessione non al minimo tecnico, il gestore, come avvenuto nella fattispecie, viola anche l'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA.

- Decisione del reclamo presentato da EUROGREEN S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora E-DISTRIBUZIONE S.p.a.), relativo alla pratica di connessione T0660443
[Deliberazione 1 dicembre 2016 - 697/2016/e/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - richiesta di modifica del preventivo di connessione sottoscritta da soggetto diverso dal titolare della connessione - adeguatezza delle motivazioni del diniego.

Se la richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione da fonte rinnovabile non è stata sottoscritta dal titolare della pratica di connessione, ma da persona fisica al quale il titolare del preventivo di connessione aveva in precedenza revocato il mandato con rappresentanza, e pertanto, non più autorizzato ad avanzare alcuna richiesta in nome e per conto del titolare del preventivo medesimo, quest'ultimo non ha nulla a pretendere per quanto concerne la motivazione del diniego alla modifica del preventivo di connessione.

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale CUCCI CARLO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora E-DISTRIBUZIONE S.p.a.), relativo alla pratica di connessione T0711118 [Deliberazione 4 novembre 2016 - 620/2016/e/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione per saturazione della rete di distribuzione - adeguatezza delle motivazioni del diniego.

A fronte di una situazione di saturazione della rete di distribuzione di energia elettrica e della capacità di trasporto che non consenta l'immissione dell'intera potenza richiesta dal produttore nella domanda di connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, la motivazione alla base del rifiuto del gestore di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che faccia riferimento alla situazione di saturazione virtuale della rete, appare adeguata e ragionevole nel caso in cui l'assetto e la capacità di trasporto della rete rimangano immutati e, pertanto, le condizioni di saturazione non siano nel frattempo venute meno.

Conformi: deliberazioni [601/2015/E/eel](#); [493/2016/E/eel](#); [494/2016/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla Società EUROGREEN s.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), relativo alla pratica di connessione 108387025 [Deliberazione 20 ottobre 2016 - 579/2016/e/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - preventivo di connessione - limitazione della potenza in immissione - giustificata se funzionale al contenimento della tensione di rete.

La limitazione di potenza applicata dal gestore di rete di distribuzione alla richiesta di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, nel punto di connessione indicato dal richiedente ex articolo 6, comma 4, del TICA, è del tutto giustificata se motivata dalla necessità di contenere le variazioni della tensione in regime permanente e transitorio sulla rete in media tensione interessata dalla connessione dell'impianto stesso entro i livelli previsti dalle norme tecniche di riferimento. Ciò al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti finali nei limiti del $\pm 10\%$ della tensione nominale (norma CEI 50160).

- Decisione dei reclami presentati dalla Ditta individuale CUCCI CARLO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alle pratiche di connessione 103574740 e 92263386

[Deliberazione 15 settembre 2016 - 494/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione per effettiva saturazione della rete di distribuzione - adeguatezza delle motivazioni del diniego.

A fronte di una situazione di saturazione della rete di distribuzione di energia elettrica e della capacità di trasporto che non consenta l'immissione dell'intera potenza richiesta dal produttore nella domanda di connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, la motivazione alla base del rifiuto del gestore di elaborare un nuovo preventivo di connessione appare adeguata e ragionevole, nel caso in cui l'assetto e la capacità di trasporto della rete rimangano immutati e, pertanto, le condizioni di saturazione non siano nel frattempo venute meno.

Conformi: Deliberazioni [601/2015/E/eel](#) e [493/2016/E/eel](#)

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla Società LUCON s.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), relativo alla pratica di connessione 86373511**

[Deliberazione 15 settembre 2016 493/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione per effettiva saturazione della rete di distribuzione - adeguatezza delle motivazioni del diniego.

A fronte di una situazione di saturazione della rete di distribuzione di energia elettrica e della capacità di trasporto che non consenta l'immissione dell'intera potenza richiesta dal produttore nella domanda di connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, la motivazione alla base del rifiuto del gestore di elaborare un nuovo preventivo di connessione appare adeguata e ragionevole, nel caso in cui l'assetto e la capacità di trasporto della rete rimangano immutati e, pertanto, le condizioni di saturazione non siano nel frattempo venute meno.

Conformi: Deliberazioni [601/2015/E/eel](#) e [494/2016/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla Confederazione Liberi Agricoltori Regionale Molise nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.), relativo alla pratica di connessione T0657501

[Deliberazione 28 agosto 2016 - 429/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - contestazione della STMG - offerta del gestore di modifica assetto di esercizio rete elettrica - idonea a far venir meno ogni contestazioni della STMG.

Nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione si renda disponibile a valutare una modifica dell'assetto di esercizio della propria rete, in modo tale da poter connettere l'impianto di produzione del richiedente la connessione sulla linea elettrica più prossima all'ubicazione di tale impianto, invitando, nel contempo, quest'ultimo, a presentare una nuova richiesta di connessione, essendo il precedente preventivo decaduto, la proposta del gestore può ritenersi idonea a dirimere ogni contestazione relativa alla STMG contenuta nel precedente preventivo.

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale MELE CLAUDIO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ora e-distribuzione S.p.A.)

[Deliberazione 14 luglio 2016 - 388/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - valutazione istanze secondo ordine cronologico coerente con date di presentazione - correttezza comportamento del gestore di rete.

E' corretto il comportamento del gestore di rete il quale valuti una richiesta di nuova connessione e una richiesta di modifica di un preventivo di connessione già emesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze (i.e.: domanda di connessione e richiesta di modifica del preventivo).

- Decisione del reclamo presentato dalla Società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione 104770507 (ex T0727441)

[Deliberazione 28 giugno 2016 - 345/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 3, lett. g), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - codice di rintracciabilità - unico riferimento per identificazione pratica durante iter di connessione - modifica unilaterale del codice da parte del gestore di rete - contraria alla ratio dell'art. 7, comma 3, TICA.

La modifica del codice di rintracciabilità della pratica di connessione, operata dal gestore di rete nel corso della procedura di connessione, si pone in aperta violazione dell'articolo 7, comma 3, lettera g), del TICA la cui ratio è di fornire un riferimento univoco in ordine all'identificazione della pratica stessa lungo tutto il proprio iter. Nella specie, la modifica del codice di rintracciabilità, operata dal gestore unilateralmente e senza avvisare il titolare della pratica, ha, invece, di fatto impedito allo stesso di rintracciare, univocamente e immediatamente, le prestazioni rese nel corso dell'iter di connessione.

🔹 **Decisione del reclamo presentato dalla Società BENEDINI COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti di AZIENDA ENERGETICA RETI S.p.A.**

[Deliberazione 16 giugno 2016 - 309/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 9, comma 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego autorizzativo - obbligo di restituzione corrispettivo di connessione - non previsto se impianto non viene realizzato per altre cause indipendenti da volontà produttore.

Il TICA impone al gestore di rete di restituire il corrispettivo per la connessione soltanto nel caso in cui l'impianto di produzione non venga realizzato a causa di un diniego autorizzativo (art. 9, comma 11); ciò anche al fine di evitare il proliferare di rinunce alla realizzazione degli impianti frutto di libera scelta dei produttori, che potrebbero porsi in contrasto con l'ordinato sviluppo della rete elettrica. Tuttavia, qualora l'impianto di produzione non venga realizzato per cause indipendenti dalla volontà del produttore (i.e.: ammissione alla procedura di concordato preventivo e successiva alienazione, ad opera del liquidatore, del luogo in cui si sarebbe dovuto realizzare l'impianto di produzione), appare equo che il gestore, per un verso, trattenga la parte di corrispettivo a copertura dei costi eventualmente già sostenuti in relazione alla pratica e, per l'altro, restituisca gli importi non ancora utilizzati per remunerare eventuali attività strettamente funzionali rispetto alla connessione dell'impianto di produzione.

🔹 **Decisione del reclamo presentato dalla Società Zecca Prefabbricati S.p.A. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., relativo al POD IT001E71948548**

[Deliberazione 16 giugno 2016 - 310/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 35-bis, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - assegnazione titolarità di un POD - non si applica.

Le disposizioni dell'Autorità in materia di connessione alla rete elettrica, contenute nel TICA, si limitano a regolare la voltura della pratica di connessione (art. 35-bis), non disciplinando invece la cessione della titolarità di un POD avvenuta nel corso dell'iter di connessione di un impianto di produzione. Pertanto, nella fattispecie, non sussistono ragioni ostative a che l'efficacia dell'assegnazione di uno dei due POD relativi alla medesima pratica di connessione alla rete di distribuzione elettrica retroagisca al momento dell'accordo di assegnazione stipulato in una delle fasce precedenti l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.

🔹 **Decisione del reclamo presentato dalla Società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., pratica di connessione T0684338**

[Deliberazione 19 maggio 2016 - 241/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto - efficacia sanante di motivazione ex post del diniego - non sussiste.

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Invero, ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione, e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica. Infine, la motivazione della mancata accettazione della richiesta di modifica del preventivo, fornita dal gestore soltanto ex post nella memoria depositata nell'ambito del procedimento di trattazione del reclamo, non può certamente sanare a posteriori la grave carenza motivazionale dell'atto di diniego.

Conformi: deliberazioni [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dalla Società TRIERA POWER S.r.l. nei confronti di EnelDistribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.)

[Deliberazione 4 agosto 2016 - 451/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 10, commi 11 e 12, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - attivazione ed entrata in esercizio impianto - mancanza "Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" - mancata conferma entrata in esercizio sistema Gaudì - violazione obblighi del gestore.

Se il gestore di rete procede all'attivazione della connessione e all'entrata in esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, senza che tale impianto abbia prima ottenuto l'"Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" sul GAUDÌ, viola l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 11, del TICA; se poi entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore medesimo non ottempera all'obbligo di confermare l'entrata in esercizio dell'impianto sul sistema GAUDÌ, inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto, viola l'articolo 10, comma 12, del TICA. In tali ipotesi il gestore, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è, quindi, tenuto a corrispondere al richiedente l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA.

Decisione del reclamo presentato dalla Società EUROGREEN S.r.l. nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 19 maggio 2016 - 241/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, in caso di rifiuto, le motivazioni del diniego. Considerato che ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione, il rifiuto opposto dal gestore alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conformi: deliberazioni [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#)

- Decisione dei reclami presentati dalla Società ENERGIKA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., pratiche di connessione T0675270 e T0675271 [Deliberazione 19 maggio 2016 - 240/2016/E/ eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basi esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Infatti, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica.

Conformi: deliberazioni [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#)

- Decisione dei reclami presentati dalla Società EUROGREEN S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., pratiche di connessione 80729713, 80727171 e 71345274 [Deliberazione del 28 aprile 2016 - 200/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - richiesta di delocalizzazione dell'impianto su particella diversa e non adiacente - diniego di modifica del preventivo di connessione - adeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

Se nella richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile il produttore richiede, in contrasto con il criterio stabilito dal gestore di rete (Guida per le connessioni di Enel Ed. 5.0), lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale diversa e non adiacente alla particella catastale precedentemente indicata, il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo risulta legittimo e adeguatamente motivato.

Conformi: [delibere 2 novembre 2021 467/2021/E/eel](#); [602/2015/E/eel](#); [123/2016/E/eel](#); [153/2016/E/eel](#); [199/2016/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale CUCCI CARLO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. relativo alla pratica di connessione 79684298 [Deliberazione 28 aprile 2016 - 199/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - richiesta di delocalizzazione dell'impianto su particella diversa e non adiacente - diniego di modifica del preventivo di connessione - adeguatezza

delle motivazioni del rifiuto.

Se nella richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile il produttore richiede, in contrasto con il criterio stabilito dal gestore di rete (Guida per le connessioni di Enel Ed. 5.0), lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale diversa e non adiacente alla particella catastale precedentemente indicata, il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo risulta legittimo e adeguatamente motivato.

Conformi: [delibere 2 novembre 2021 467/2021/E/eel](#); [602/2015/E/eel](#); [123/2016/E/eel](#); [153/2016/E/eel](#); [200/2016/E/eel](#)

- Decisione dei reclami presentati dalla società LUCON s.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., pratiche di connessione 79603730, 79130075, T0730802, T0718843, 79437394 e 75204322**
[Deliberazione 1 aprile 2016 - 153/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - richiesta di delocalizzazione dell'impianto su particella diversa e non adiacente - diniego di modifica del preventivo di connessione - adeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

Se nella richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile il produttore richiede, in contrasto con il criterio stabilito dal gestore di rete (Guida per le connessioni di Enel Ed. 5.0), lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale diversa e non adiacente alla particella catastale precedentemente indicata, il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo risulta legittimo e adeguatamente motivato.

Conformi: [delibere 2 novembre 2021 467/2021/E/eel](#); [602/2015/E/eel](#); [123/2016/E/eel](#); [199/2016/E/eel](#); [200/2016/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale gioia angelo nei confronti di enel distribuzione s.p.a, relativo alla pratica di connessione 78949132

[Deliberazione 24 marzo 2016 – 123/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - richiesta di delocalizzazione dell'impianto su particella diversa e non adiacente - diniego di modifica del preventivo di connessione - adeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

Se nella richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile il produttore richiede, in contrasto con il criterio stabilito dal gestore di rete (Guida per le connessioni di Enel Ed. 5.0), lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale diversa e non adiacente alla particella catastale precedentemente indicata, il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo risulta legittimo e adeguatamente motivato.

Conformi: [delibere 2 novembre 2021 467/2021/E/eel](#); [602/2015/E/eel](#); [153/2016/E/eel](#); [199/2016/E/eel](#); [200/2016/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla Società CIC SICILIA ENERGY S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 4 febbraio 2016 - 34/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - completezza impianto di produzione - obbligo del distributore di confermare entrata in esercizio sul sistema di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione (Gaudi).

Il gestore di rete, a seguito della sottoscrizione del verbale di primo parallelo con cui attesta l'attivazione della connessione e l'entrata in esercizio di un impianto di produzione, è tenuto a confermare su Gaudi la data di entrata in esercizio dell'impianto medesimo. Il suo rifiuto non trova valida giustificazione nel mancato completamento dell'impianto da parte del produttore: se il gestore di rete, infatti, avesse rilevato l'incompletezza dell'impianto, non avrebbe potuto, ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA), certificare l'attivazione della connessione e l'entrata in esercizio.

- Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione T0711112.

[Deliberazione 5 novembre 2015 - 520/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08

(TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, tuttavia, in caso di rifiuto le motivazioni (articolo 7, comma 5, del TICA). Considerato che ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione, il rifiuto opposto dal gestore alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sul rilievo per cui "la richiesta di modifica si configura come una nuova domanda di connessione e non come modifica della pratica in essere, in quanto viene contestualmente richiesto lo spostamento dell'impianto di produzione e la valutazione di una diversa soluzione tecnica consistente in un diverso punto di immissione alla rete elettrica esistente", appare ingiustificato in quanto non adeguatamente motivato. La motivazione adottata dal gestore è, inoltre, priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di EnelDistribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione T0715873.

[Deliberazione 5 novembre 2015 - 521/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni .

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, tuttavia, in caso di rifiuto le motivazioni (articolo 7, comma 5, del TICA). Considerato che ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione, il rifiuto opposto dal gestore alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sul rilievo per cui "la richiesta di modifica si configura come una nuova domanda di connessione e non come modifica della pratica in essere in quanto viene contestualmente richiesto lo spostamento dell'impianto di produzione e la valutazione di una diversa soluzione tecnica consistente in un diverso punto di immissione alla rete elettrica esistente", appare ingiustificato in quanto privo di adeguata motivazione. La motivazione adottata dal gestore non contiene infatti alcun riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione. In particolare, nella fattispecie, dalla motivazione del gestore non emergono ragioni ostative allo spostamento dell'impianto di produzione e alla modifica del punto di connessione, richiesta dal produttore.

Se poi il richiedente la modifica, dichiara la propria disponibilità a mantenere invariato il punto di inserimento sulla linea elettrica esistente, qualora il nuovo punto di inserimento risulti indisponibile, il diniego opposto dal gestore risulta ancora più ingiustificato.

Conforme: Delibera [520/2015/E/eel](#)

Decisione dei reclami presentati dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di EnelDistribuzione S.p.A., relativi alle pratiche di connessione T0659110 e T0658786 [Deliberazione 20 novembre 2015 - 547/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni .

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, in caso di rifiuto, le motivazioni del diniego. Considerato che ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione, il rifiuto opposto dal gestore alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conformi: delibere [84/2015/E/eel](#), [85/2015/E/eel](#), [98/2015/E/eel](#), [99/2015/E/eel](#), [100/2015/E/eel](#), [102/2015/E/eel](#), [140/2015/E/eel](#), [386/2015/E/eel](#), [603/2015/E/eel](#), [240/2016/E/eel](#), [241/2016/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione T0715881
[Deliberazione 11 Dicembre 2015 - 601/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione giustificato da effettiva saturazione della rete di distribuzione - adeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

A fronte di una situazione di saturazione della rete e della capacità di trasporto che non consente l'immissione dell'intera potenza nella rete di distribuzione richiesta dal produttore nella domanda di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, la motivazione alla base del rifiuto del gestore di elaborare un nuovo preventivo di connessione appare adeguata e ragionevole, nel caso in cui l'assetto e la capacità di trasporto della rete rimangano immutati e, pertanto, le condizioni di saturazione non siano venute meno.

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione T0718841
[Deliberazione 11 Dicembre 2015 - 602/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - richiesta di delocalizzazione dell'impianto su particella diversa e non adiacente - diniego di modifica del preventivo di connessione - adeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

Se nella richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile il produttore richiede in contrasto con il criterio stabilito dal gestore di rete (Guida per le connessioni di Enel Ed. 5.0), lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale diversa e non adiacente alla particella catastale precedentemente indicata, il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo risulta adeguatamente motivato.

Conformi: [delibere 2 novembre 2021 467/2021/E/eel](#); [123/2016/E/eel](#); [153/2016/E/eel](#); [199/2016/E/eel](#); [200/2016/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione T0717898
[Deliberazione 11 Dicembre 2015 - 603/2015410/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - diniego di modifica del preventivo di connessione - inadeguatezza delle motivazioni del rifiuto.

La motivazione del gestore, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, che si basa esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo contiene la contestuale istanza di spostamento dell'impianto e modifica della soluzione tecnica per la connessione, appare del tutto inadeguata e apodittica. Invero, ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione, e non può certamente essere posto a giustificazione del diniego opposto al richiedente la connessione alla rete elettrica.

Conformi: delibere [84/2015/E/eel](#), [85/2015/E/eel](#), [98/2015/E/eel](#), [99/2015/E/eel](#), [140/2015/E/eel](#), [386/2015/E/eel](#), [547/2015/E/eel](#), [240/2016/E/eel](#), [241/2016/E/eel](#)

- Decisione del reclamo presentato dalla Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione 72192024 [Deliberazione 21 Dicembre 2015 - 636/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 1, comma 1, lettera II, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - tempo di messa a disposizione del preventivo di connessione - rispetto dei termini previsti dal TICA - articolo 14, comma 1, del TICA - indennizzo automatico - non ha diritto.

In base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera II) del TICA, il "tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione" decorre dalla data di ricevimento della richiesta di connessione completa, ossia corredata da tutte le informazioni previste dal TICA. Pertanto, il richiedente la connessione non ha diritto all'ottenimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione, se il gestore effettua le comunicazioni relative all'emissione del preventivo di connessione, nel rispetto dei termini stabiliti dal TICA, ossia, nella specie, i 20 giorni richiesti per la messa a disposizione del preventivo, più i 15 giorni previsti in caso di adeguamento o potenziamento delle opere di rete ad un livello di tensione superiore.

- Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione T0722973 [Deliberazione 21 Dicembre 2015 - 635/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - progetto definitivo opere di rete - dimostrazione della disponibilità della particella di ubicazione dell'impianto - rifiuto del gestore di approvare il progetto definitivo delle opere di rete - non è giustificabile.

Il gestore di rete che non accetti il progetto di rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a causa della mancata disponibilità della particella catastale di ubicazione dell'impianto, non può rigettare nuovamente il progetto qualora il soggetto richiedente la connessione alla rete trasmetta unitamente a quest'ultimo l'attestazione di disponibilità del sito di installazione dell'impianto di produzione. Il successivo diniego opposto dal gestore non risulta, infatti, in alcun modo giustificato avendo il richiedente la connessione provveduto a trasmettere la documentazione richiesta dal gestore di rete.

- 1 **Decisione del reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di EnelDistribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione 70976635**

[Deliberazione 30 luglio 2015 - 386/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - potere di diniego del gestore di rete - obbligo di motivazione - inadeguatezza delle motivazioni adottate dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo; il potere di diniego attribuito al gestore è tuttavia bilanciato dall'obbligo, in capo al medesimo gestore, di evidenziare le ragioni del rifiuto e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova istanza di connessione. Nella fattispecie, avendo il produttore di energia da fonte rinnovabile richiesto la modifica del preventivo di connessione al solo fine di individuare una soluzione tecnica di connessione effettivamente realizzabile, appare del tutto irragionevole e inadeguata la motivazione del diniego opposto dal gestore sulla base dell'assunto per cui la richiesta "comporta una modifica del punto di inserimento sulla rete MT esistente", non riportando alcuna più puntuale informazione in merito alle ragioni che ostano alla modifica del punto di inserimento sulla rete esistente. Tale motivazione è, infatti, priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conforme: Delibere [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#)

- 2 **Decisione del reclamo presentato dalla Società Amarossi Energia di Amarossi Marco nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.**

[Deliberazione 6 agosto 2015 - 410/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 10, comma 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - il gestore ha conoscenza di contratto in essere per i consumi dei servizi ausiliari - ciò nonostante ha inserito punto di connessione - violazione dell'articolo 10, comma 11, TICA - punto di prelievo dei servizi ausiliari.

Considerato che l'articolo 10, comma 11, del TICA, prevede che il gestore di rete inserisca il punto di prelievo per l'alimentazione dei servizi ausiliari nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia "in assenza di un contratto già siglato" e che nella fattispecie il reclamante aveva chiaramente informato il gestore che avrebbe utilizzato, per la fornitura dell'energia destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari, un punto di prelievo esistente con riferimento al quale risultava in essere un contratto di fornitura di energia elettrica, la condotta del gestore non risulta conforme al predetto articolo.

Infatti, il gestore, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un contratto di fornitura già in essere per i consumi dei servizi ausiliari dell'impianto fotovoltaico del reclamante, ha comunque inserito il punto di connessione del medesimo impianto nel contratto di dispacciamento dell' esercente la maggior tutela, con ciò provocando l'attivazione di un contratto di fornitura non richiesto sullo stesso punto di connessione dell'impianto fotovoltaico.

- Decisione del reclamo presentato dalla società Alternative S.r.l. nei confronti di EnelDistribuzione S.p.A., relativo alle pratiche di connessione T125146 e T147075 [Deliberazione del 10 settembre 2015 - 431/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 6, comma 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - prevede l'indicazione di un punto esistente della rete per connettersi - non si applica.

Poiché nella propria richiesta di connessione alla rete, il reclamante non ha indicato un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, come invece previsto dall'art. 3, comma 4, del TICA 2010, non può trovare applicazione nella specie de qua l'articolo 6, comma 4, del TICA 2010, che impone invece al gestore di indicare nel preventivo, la connessione nel punto di rete prescelto dal richiedente; pertanto, in assenza del presupposto fattuale di applicabilità del predetto articolo 6, comma 4, del TICA 2010, il reclamante non può dolersi di alcuna violazione della regolazione vigente.

- Decisione del reclamo presentato dalla Società ENERGYKA S.r.l. nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A. [Deliberazione 12 marzo 2015 - 102/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione accettato - art. 7, commi 5 e 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA il preventivo di connessione accettato può essere modificato, previo accordo tra gestore di rete e produttore di energia da fonti rinnovabili richiedente la connessione, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In tal caso, qualora la modifica sia chiesta dal soggetto richiedente la connessione, il gestore di rete è tenuto, ex articolo 7, comma 5, del TICA, a evidenziare le motivazioni del rifiuto, eventualmente opposto, di elaborare un nuovo preventivo di connessione. Ogni modifica del preventivo che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. Pertanto, la motivazione del gestore di rete basata esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, risulta inadeguata in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni

giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conforme: delibera [100/2015/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dalla Società EUROGREEN S.r.l. nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 12 marzo 2015 - 101/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni - art. 9, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - tempistiche per avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione - non suscettibili di deroga.

Le tempistiche previste dall'articolo 9, comma 5, del TICA per la presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, nonché per l'invio al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della suddetta richiesta, non sono suscettibili di deroga, neanche nel caso in cui il soggetto richiedente la connessione presenti al gestore di rete istanza di modifica del preventivo di connessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA.

Decisione del reclamo presentato dalla Società EUROGREEN S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 12 marzo 2015 - 100/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione accettato - art. 7, commi 5 e 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA il preventivo di connessione accettato può essere modificato, previo accordo tra gestore di rete e produttore di energia da fonti rinnovabili richiedente la connessione, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In tal caso, qualora la modifica sia chiesta dal soggetto richiedente la connessione, il gestore di rete è tenuto, ex articolo 7, comma 5, del TICA, a evidenziare le motivazione del rifiuto, eventualmente opposto, di elaborare un nuovo preventivo di connessione. Ogni modifica del preventivo che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. Pertanto, la motivazione del gestore di rete basata esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, risulta inadeguata in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conforme: delibera [102/2015/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dal Sig. GIOIA ANGELO nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 12 marzo 2015 - 99/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del

preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, tuttavia, in caso di rifiuto le motivazioni. Ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. Pertanto, la motivazione del gestore di rete basata esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, risulta inadeguata in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conformi: delibere [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dal Sig. GUARINI ERMINIO nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A.
[Deliberazione 12 marzo 2015 - 98/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, tuttavia, in caso di rifiuto le motivazioni. Ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. Pertanto, la motivazione del gestore di rete basata esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, risulta inadeguata in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conformi: delibere [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale CUCCI CARLO S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
[Deliberazione 5 marzo 2015 - 85/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, tuttavia, in caso di rifiuto le motivazioni. Ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. Pertanto, la motivazione del gestore di rete basata esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, risulta

inadeguata in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conformi: delibere [84/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione (art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - non sospende i termini di validità del preventivo di connessione.

Il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente la connessione chieda al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, la modifica del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso.

Conformi: delibere [216/2015/E/eel](#); [218/2015/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dalla Società EFFEUNO S.r.l. nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 5 marzo 2015 - 84/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, tuttavia, in caso di rifiuto le motivazioni. Ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. Pertanto, la motivazione del gestore di rete basata esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, risulta inadeguata in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conforme: delibere [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/ee](#); [140/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#)

Decisione del reclamo presentato dalla Società IMMOBILIARE 2003 S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 12 febbraio 2015 - 43/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - variazioni sostanziali nell'iter di connessione - intervenuta indisponibilità del sito di produzione per decadenza del diritto di superficie - facoltà del gestore di rete di chiedere ex novo attestazione di disponibilità del sito di produzione - sussiste.

In linea con quanto già statuito dall'Autorità nella deliberazione 14/2014/E/eel, quando, nel corso dell'iter di connessione, intervengono variazioni tali da rendere necessaria la verifica della permanenza della disponibilità del sito di produzione in capo al titolare della pratica, il gestore può chiedere nuovamente l'attestazione della disponibilità del sito medesimo. Nel caso di specie, l'intervenuta indisponibilità, a causa della decadenza del diritto di superficie, del sito inizialmente indicato dal

reclamante come luogo in cui realizzare l'impianto di produzione, rappresentando una variazione sostanziale nel corso dell'iter di connessione, rende necessaria la verifica, da parte del gestore di rete, della disponibilità del nuovo sito in capo al titolare della pratica e giustifica, pertanto, la richiesta del gestore di integrare l'istanza di modifica del preventivo di connessione con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del nuovo sito di produzione.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione incompleta - tempo per la messa a disposizione preventivo di connessione - decorre dalla data di integrazione documentale (art. 1, comma 1, lett. II) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA).

Posto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. II) del TICA, il dies a quo per il decorso del tempo di messa a disposizione del preventivo di connessione decorre dalla data di ricevimento della richiesta di connessione corredata da tutte le informazioni individuate dal TICA medesimo, nel caso in cui il soggetto richiedente la connessione presenti un'istanza di modifica del preventivo incompleta, il tempo per la messa a disposizione del preventivo stesso decorre dalla data di integrazione della documentazione necessaria.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - tempo massimo di verifica della completezza o regolarità della richiesta di connessione - non sussiste - ingiustificato ritardo del gestore di rete nell'invio della richiesta di integrazione documentale - mancato rispetto del tempo di messa a disposizione del preventivo di connessione (art. 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - indennizzo automatico (art. 14, comma 1, del TICA) - è dovuto. Il TICA non impone al gestore di rete un tempo massimo per la verifica della completezza o regolarità di una richiesta di connessione, in quanto è interesse anche del gestore effettuare rapidamente tale verifica al fine, in caso di esito positivo, di inviare il preventivo di connessione entro i termini previsti dal TICA ovvero, in caso contrario, di rendere noto, quanto prima, al richiedente l'incompletezza o l'irregolarità della domanda. Tuttavia, nel caso di specie, il ritardo con cui il gestore di rete ha inviato la richiesta di integrazione documentale (58 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta di modifica del preventivo di connessione) non trova alcuna valida giustificazione. E ciò sia nell'ipotesi in cui il gestore abbia verificato la completezza della richiesta in tempi brevi e comunque prima del termine previsto dal TICA per la messa a disposizione del preventivo (art. 7, comma 1, del TICA), che in quella in cui il gestore abbia, invece, verificato la completezza della richiesta oltre detto termine. In entrambe queste ipotesi emerge, infatti, un ritardo nell'azione del gestore, il quale, peraltro, ha impiegato 23 giorni lavorativi per emettere il nuovo preventivo; ciò significa che per rispettare i termini previsti dall'articolo 7, comma 1, del TICA (nella specie, 45 giorni lavorativi), aveva a disposizione un lasso di tempo certamente congruo per verificare la completezza della richiesta di modifica del preventivo (22 giorni lavorativi). Dall'ingiustificato ritardo con cui il gestore ha emesso il preventivo discende, pertanto, l'obbligo del gestore medesimo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, comprensivo delle maggiorazioni di cui all'articolo 40, comma 5, del TICA.

Decisione del reclamo presentato dall'Avv. VITO ROMANIELLO nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 24 luglio 2014 - 353/2014/E/eel](#)

Richiesta di condanna al pagamento dell'indennizzo automatico (art. 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione - non sussiste - conseguente rigetto della richiesta di indennizzo.

La richiesta di corresponsione dell'indennizzo automatico, ex art. 14, comma 1, del TICA, per il ritardo con cui il nuovo preventivo di connessione sarà messo a disposizione rispetto alla data di richiesta

della connessione, non può essere accolta in quanto, nel caso di specie, il gestore di rete ha rispettato il termine di venti giorni lavorativi, previsto dall'art. 7, comma 1, del TICA, ai fini della messa a disposizione del precedente preventivo.

- Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa ENERGIA RASUN ANTERSELVA nei confronti di SELNET S.r.l. e di AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.r.l.**
[Deliberazione 24 aprile 2014 - 181/2014/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete di un impianto idroelettrico di proprietà del gestore di rete - art. 6, comma 3, e art. 7, commi 4 e 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - violazione

La circostanza per cui l'impianto di produzione, di cui si richiede la connessione, sia nella titolarità del gestore di rete, non esime quest'ultimo dall'applicare in modo puntuale tutti gli obblighi procedurali imposti dall'Autorità. Nella specie, la mancata comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione prevista (art. 7, comma 4, del TICA); l'assenza della comunicazione di avvenuta realizzazione della connessione (art. 7, comma 5, del TICA); la predisposizione di un preventivo di connessione carente di tutti gli elementi indicati dall'art. 6, comma 3, del TICA; nonché la mancata formulazione della soluzione tecnica di connessione e la determinazione di un corrispettivo di connessione pari a zero, rendono la procedura di connessione dell'impianto di produzione in palese contrasto con le previsioni del TICA.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - principio dell'assegnazione della capacità di rete secondo l'ordine di ricevimento delle richieste di connessione

L'applicazione del principio di assegnazione della capacità di rete secondo l'ordine di ricevimento delle richieste di connessione, impone al gestore di rete di assegnare all'impianto del soggetto richiedente la connessione la potenza di immissione attribuita complessivamente ai produttori che hanno presentato domanda di connessione in un momento successivo. Ne consegue, nella specie, l'impossibilità di giustificare la mancata connessione, in potenza di immissione piena, dell'impianto di produzione del reclamante sulla base di una presunta saturazione della rete.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione (art. 7, comma 1, del TICA) - obblighi a carico del gestore di rete - corresponsione indennizzo automatico (art. 14, comma 1, del TICA)

Qualora il preventivo di connessione venga messo a disposizione del soggetto richiedente, oltre i termini previsti dall'art. 7, comma 1, del TICA, il gestore di rete è tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo di cui all'art. 14, comma 1, del TICA, pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'emissione del preventivo di connessione. Nella specie, la somma dovuta dal gestore, a titolo di indennizzo automatico, è pari a 6.040 euro.

- Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa ENERGIA RASUN ANTERSELVA nei confronti di SELNET S.r.l. e di AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.r.l.**
[Deliberazione 21 novembre 2013 - 522/2013/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 - mancata immissione in rete della piena produzione dell'impianto di produzione - necessità di adottare misure urgenti - sussiste

La condizione per cui il produttore può immettere in rete solo una quota minima della produzione del proprio impianto idroelettrico (i.e.: 10 KW a fronte di 1000 KW disponibili), a causa della violazione degli obblighi gravanti sui gestori di rete di dare seguito alla richiesta di connessione, rende opportuno

adottare misure urgenti che consentano l'immediata piena immissione in rete della produzione dell'impianto suddetto. Nel dettaglio, la soluzione transitoria che i gestori sono tenuti a realizzare comporta una serie di adempimenti da espletarsi entro un determinato arco temporale (5 mesi dalla notifica del provvedimento), pena l'irrogazione di sanzioni ex art. 2, comma 20, della L. n. 481/95. Inoltre, in considerazione del fatto che gli impianti idroelettrici alpini raggiungono la produzione massima nel periodo del disgelo, si prescrive che, durante il tempo necessario ai gestori per adeguarsi alla presente decisione (coincidente con il periodo invernale di minima produzione), i maggiori impianti di produzione connessi alla rete vengano eserciti con una potenza di immissione ridotta pro- quota. Ravvisata, pertanto, da parte dell'Autorità, la fondatezza della richiesta del reclamante di rimediare in via immediata, attraverso misure urgenti, alle limitazioni che interessano l'impianto nella sua titolarità, si rinvia a un successivo provvedimento, da adottarsi all'esito di un'apposita ulteriore istruttoria, l'accertamento della capacità di trasporto delle reti elettriche dei gestori, nonché la verifica della conformità della procedura di connessione alle disposizioni del TICA, entrambe oggetto di ricorso.

Decisione del reclamo presentato dalla Società DSG SOLARPARK VEGIE 3 S.a.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 18 luglio 2013 - 312/2013/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione (STMD) elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni - in linea con la regolazione vigente (art. 22, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/88 - TICA)

Posto che la STMD è, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del TICA, la soluzione tecnica minima elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la connessione, è perfettamente rispondente alla regolazione vigente l'individuazione, da parte del gestore di rete e la conseguente accettazione da parte dei produttori, di STMD coerenti con il progetto proposto e presentato, ai fini autorizzativi, dai produttori medesimi.

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale CUCCI CARLO S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 2 aprile 2015 - 140/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo, evidenziando, tuttavia, in caso di rifiuto le motivazioni. Considerato che ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione, il rifiuto opposto dal gestore alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica disconnessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Conformi: delibere [84/2015/E/eel](#); [85/2015/E/eel](#); [98/2015/E/eel](#); [99/2015/E/eel](#); [386/2015/E/eel](#); [547/2015/E/eel](#); [603/2015/E/eel](#); [240/2016/E/eel](#); [241/2016/E/eel](#)

- ➊ **Decisione dei reclami presentati dalla CONFEDERAZIONE LIBERI AGRICOLTORI REGIONALE MOLISE nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**
[Deliberazione 30 aprile 2015 - 192/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - saturazione virtuale della rete - stato di avanzamento dei progetti di realizzazione degli impianti di produzione - obbligo di verifica in capo al gestore di rete - non corretta attuazione artt. 10 e 31, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - elaborazione di soluzioni di connessione non al minimo tecnico.

Al fine di contenere il fenomeno delle prenotazioni di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati a concretizzare le intraprese iniziative di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario che il gestore di rete dia puntuale attuazione alle disposizioni del TICA (artt. 10 e 31, commi 1, 2 e 3) che consentono di accertare il reale stato di avanzamento dei progetti. Nel caso di specie, il gestore, mediante una verifica tempestiva dei documenti in suo possesso, avrebbe potuto annullare le pratiche di connessione viziata da irregolarità nell'adempimento del TICA (mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto; dell'aggiornamento trimestrale del cronoprogramma di realizzazione impianto; dell'aggiornamento semestrale dello stato di avanzamento dell'iter di connessione). La situazione di saturazione virtuale della rete sarebbe così venuta meno in data anteriore rispetto a quella di elaborazione dei preventivi di connessione di interesse del reclamante e, di conseguenza, il gestore avrebbe potuto elaborare soluzioni minime di connessione più semplici, in linea con la definizione di soluzione tecnica minima contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. jj), del TICA.

- ➋ **Decisione dei reclami presentati dal Sig. GUARINI ERMINIO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**
[Deliberazione 14 maggio 2015 - 215/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - potere di diniego attribuito al gestore di rete - compensato da obbligo di motivazione - adeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo; il potere di diniego attribuito al gestore è tuttavia bilanciato dall'obbligo in capo al medesimo di motivare le ragioni del rifiuto e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova istanza di connessione. Ciò posto, qualora, come nel caso di specie, il produttore di energia da fonte rinnovabile richieda la modifica dei preventivi di connessione al solo fine di individuare soluzioni tecniche di connessione meno onerose, appare del tutto ragionevole e adeguata la motivazione del diniego opposto dal gestore sulla base della mancata variazione dell'assetto e della capacità di trasporto della propria rete e sulla conseguente impossibilità di individuare soluzioni alternative, meno onerose rispetto a quelle originariamente elaborate, che, al momento dell'istanza di modifica, costituivano le soluzioni tecniche minime di connessione.

Conformi: delibere [216/2015/E/eel](#), [218/2015/E/eel](#), [233/2015/E/eel](#)

- ➌ **Decisione dei reclami presentati dalla Ditta individuale MELE CLAUDIO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**
[Deliberazione 14 maggio 2015 - 216/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - potere di diniego attribuito al gestore di rete - compensato da obbligo di motivazione - adeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo; il potere di diniego attribuito al gestore è tuttavia bilanciato dall'obbligo in capo al medesimo di motivare le ragioni del rifiuto e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova istanza di connessione. Ciò posto, qualora, come nel caso di specie, il produttore di energia da fonte rinnovabile richieda la modifica dei preventivi di connessione al solo fine di individuare soluzioni tecniche di connessione meno onerose, appare del tutto ragionevole e adeguata la motivazione del diniego opposto dal gestore sulla base della mancata variazione dell'assetto e della capacità di trasporto della propria rete e sulla conseguente impossibilità di individuare soluzioni alternative, meno onerose rispetto a quelle originariamente elaborate, che, al momento dell'istanza di modifica, costituivano le soluzioni tecniceminime di connessione.

Conformi: delibere [215/2015/E/eel](#), [218/2015/E/eel](#), [233/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione (art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - non sospende i termini di validità del preventivo di connessione.

Il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente la connessione chieda al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, la modifica del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso. Di conseguenza, nella fattispecie, il preventivo di connessione emesso dal gestore non può più essere accettato essendo decorsi i termini di validità dello stesso.

Conformi: delibere [85/2015/E/eel](#); [218/2015/E/eel](#)

Decisione dei reclami presentati dalla Società EFFEUNO S.r.l. nei confronti di ENELDISTRIBUZIONE S.p.A.
[Deliberazione 14 maggio 2015 - 218/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - potere di diniego attribuito al gestore di rete - compensato da obbligo di motivazione - adeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo; il potere di diniego attribuito al gestore è tuttavia bilanciato dall'obbligo in capo al medesimo di motivare le ragioni del rifiuto e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova istanza di connessione. Ciò posto, qualora, come nel caso di specie, il produttore di energia da fonte rinnovabile richieda la modifica dei preventivi di connessione al solo fine di individuare soluzioni tecniche di connessione meno onerose, appare del tutto ragionevole e adeguata la motivazione del diniego opposto dal gestore sulla base della mancata variazione dell'assetto e della capacità di trasporto della propria rete e sulla conseguente impossibilità di individuare soluzioni alternative, meno onerose rispetto a quelle originariamente elaborate, che, al momento dell'istanza di modifica, costituivano le soluzioni tecniche minime di connessione.

Conformi: delibere [215/2015/E/eel](#); [216/2015/E/eel](#); [233/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione (art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - non sospende i termini di validità del preventivo di connessione.

Il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente la connessione chieda al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, la modifica del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso. Nel caso di specie, al momento in cui il gestore di rete comunicava al reclamante, contestualmente al diniego di modifica del preventivo, l'annullamento della pratica di connessione, il preventivo originariamente emesso dal gestore risultava già decaduto, essendo decorsi i termini di validità dello stesso prescritti dall'articolo 7, comma 2, del TICA.

Conformi: delibere [85/2015/E/eel](#); [216/2015/E/eel](#)

🔴 **Decisione dei reclami presentati dalla Ditta Individuale GIOIA ANGELO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 21 maggio 2015 - 233/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - potere di diniego attribuito al gestore di rete - compensato da obbligo di motivazione - adeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

A fronte di una richiesta di modifica del preventivo di connessione, il gestore di rete decide, discrezionalmente, se elaborare o meno un nuovo preventivo; il potere di diniego attribuito al gestore è tuttavia bilanciato dall'obbligo, in capo al medesimo gestore, di motivare le ragioni del rifiuto e dalla possibilità, per il richiedente, di presentare una nuova istanza di connessione. Nella fattispecie, avendo il produttore di energia da fonte rinnovabile richiesto la modifica dei preventivi di connessione al solo fine di individuare soluzioni tecniche di connessione meno onerose, appare del tutto ragionevole e adeguata la motivazione del diniego opposto dal gestore sulla base della mancata variazione dell'assetto e della capacità di trasporto della propria rete e sulla conseguente impossibilità di individuare soluzioni alternative, meno onerose rispetto a quelle originariamente elaborate.

Conformi: delibere [215/2015/E/eel](#); [216/2015/E/eel](#); [218/2015/E/eel](#)

🔴 **Decisione dei reclami presentati dal Sig. D'ANDREA FRANCESCO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 25 giugno 2015 - 298/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 9, comma 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - validazione del progetto dell'impianto di rete da parte del gestore - costituisce requisito fondamentale - in sua assenza l'annullamento della pratica è legittimo.

Il richiedente la connessione che esercita la facoltà - attribuita dall'articolo 9, comma 8, del TICA - di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, è tenuto a redigere il progetto dell'impianto e degli eventuali interventi sulla rete esistente e presentarlo al gestore di rete per la validazione (art. 9, comma 9, del TICA). La validazione del progettocostituisce requisito fondamentale in quanto le concrete modalità di realizzazione dell'impianto di rete - destinato a essere acquisito dal gestore e a entrare a far parte del suo asset - non possono prescindere da una verifica da parte del titolare della rete chiamato, dapprima, a integrare le nuove

opere all'interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, quindi, a gestirne l'esercizio in funzione dell'erogazione del servizio di distribuzione. Pertanto, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non può accettare che entrino a far parte del proprio asset opere non compatibili con gli standard tecnici da esso definiti. Nella fattispecie, i progettirelativi alla realizzazione delle opere di connessione alla rete del gestore non sono stati invece presentati al gestore per la validazione validati entro i termini previsti dal TICA e, pertanto, l'annullamento delle pratiche di connessione effettuato dal gestore medesimo risulta del tutto legittimo.

Decisione del reclamo presentato dalla Società A.C.I. SERVICE S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 9 luglio 2015 - 331/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione accettato - art. 7, commi 5 e 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - obbligo del gestore di rete di motivare il mancato accoglimento della richiesta - inadeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA il preventivo di connessione accettato può essere modificato, previo accordo tra gestore di rete e produttore di energia da fonti rinnovabili richiedente la connessione, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In tal caso, qualora la modifica sia chiesta dal soggetto richiedente la connessione, il gestore di rete è tenuto, ex articolo 7, comma 5, del TICA, a evidenziare le motivazione del rifiuto, eventualmente opposto, di elaborare un nuovo preventivo di connessione. Ebbene, considerato che ogni modifica del preventivo che implichi lo spostamento del punto di connessione comporta, di per sé, necessariamente, l'elaborazione di nuovi calcoli di rete, la motivazione del gestore di rete basata esclusivamente sul rilievo per cui la richiesta di modifica del preventivo comporta l'elaborazione di nuovi calcoli di rete, risulta inadeguata in quanto priva di qualsiasi riferimento a circostanze di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - facoltà del produttore di energia di indicare un punto esistente della rete.

L'articolo 6, comma 4, del TICA è chiaro nel lasciare libero il richiedente la connessione di individuare il punto della rete più vantaggioso a cui riferire la connessione, senza alcun limite riguardante il livello di tensione o altro parametro. Pertanto, nel caso di specie, l'interpretazione del gestore di rete non è in linea con il tenore letterale e la ratio del citato articolo 6, comma 4, di consentire la massima flessibilità nella realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile; il gestore ha preteso, infatti, dal reclamante il rispetto di un requisito (i. e.: indicazione del livello di tensione del punto) non previsto dal TICA né da esso ricavabile in via interpretativa.

Decisione del reclamo presentato dalla Società LUCON S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

[Deliberazione 4 giugno 2015 - 263/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - assegnazione della capacità di rete - deve seguire ordine cronologico di ricezione delle richieste di connessione. Nonostante il TICA, nel fissare i termini massimi per la messa a disposizione del preventivo di connessione, non definisca le tempistiche entro cui il gestore di rete è tenuto a esaminare le istanze di connessione pervenute, la condotta di quest'ultimo, anche in considerazione del proprio ruolo di

concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere improntata ai principi di ragionevolezza, trasparenza e imparzialità nella gestione dei procedimenti di connessione alla rete, nonché al fondamentale principio di affidamento. Ebbene, non risulta conforme a tali principi il comportamento del gestore di rete il quale esamina pratiche di connessione senza alcun coordinamento interno volto ad assicurare il rispetto del principio del first come first served. Nel caso di specie, l'inspiegabile sovertimento, da parte del gestore, dell'ordine di assegnazione della capacità di rete, attribuita senza seguire l'ordine cronologico di ricezione delle richieste di connessione, pervenute a poca distanza l'una dall'altra, ha fatto sì che la soluzione di connessione indicata nel preventivo relativo alla pratica presentata per prima, non costituisca la soluzione tecnica minima ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA.

